

Domanderò alla Camera se intende approvare quest'emendamento.

(La Camera non lo approva.)

Molte voci. A domani! a domani!

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La discussione sarà rimandata a domani.

Il deputato Martinet ha deposto un progetto di legge che sarà mandato agli uffici.

Deposero parimente un progetto di legge i deputati Michelini G. B., Cairolo, Parola, Franchi, Buttini e Brofferio.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle primogeniture, fedecommissi, ecc.;

Discussione sul progetto di legge del deputato Chiò per la concessione dei diritti civili e politici ai cittadini lombardo-veneti e dei ducati.

TORNATA DEL 20 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Sollecitazione del deputato Serpi sulla relazione dell'elezione del deputato Corbu — Spiegazioni del deputato Pateri — Osservazioni dei deputati Asproni, Baralis e Colla — Approvazione di quell'elezione — Lettere per congedo — Offerta d'un opuscolo dell'accademia medico-chirurgica — Lettera di dimissione del deputato Ceppi — Concessione di congedo — Lettura di un progetto di legge del deputato Baralis per l'abolizione delle bannalità — Lettura di un progetto di legge del deputato Martinet per cessazione dello stipendio a favore dei deputati impiegati durante le sessioni — Giuramento del deputato Corbu — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle primogeniture, fidecommissi, ecc. — Opinioni del deputato Bunico — Osservazioni del deputato Demaria e suo emendamento — Sviluppo dell'emendamento del deputato Franchi — Questioni e decisioni sull'indennità dell'ordine mauriziano e sul tributo allo Stato — Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 — Sviluppo delle aggiunte dei deputati Torre, Cabella, Bonelli, Ricci Vincenzo, Ricci Giuseppe e Benso — Obbiezioni del deputato Farina e del ministro di grazia e giustizia — Parole in appoggio del deputato Cabella — Relazione del deputato Sineo sulla legge rinviata dal Senato sull'alienazione di una rendita redimibile.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

1496. Mortarino Bernardo, abitante in Vercelli, militare dell'impero francese, e quindi guardia campestre della città di Vercelli, narrando che gli fu tolta per intero la pensione ottenuta dalla Francia, chiede si provveda in quel modo che si crederà migliore al misero suo stato.

1497. Degola Giuseppe, vice-sindaco, ed altri 19 abitanti di Bacelega (provincia d'Oneglia), dopo d'aver sporto inutilmente vari ricorsi al Ministero degli affari ecclesiastici sulla pessima condotta del loro parroco, chiedono provveda la Camera.

1498. Leotardi, giudice di Ciriè, chiede che dalle comunità venga corrisposta ai rispettivi giudici una congrua somma a titolo di compenso dei lavori disimpegnati nel loro interesse nel corrente anno, ed in suo particolare chiede una gratificazione per gli straordinari lavori cagionati dal lungo accantonamento delle truppe in quelle terre.

1499. Il Consiglio delegato del comune di Solonghelo

(provincia di Casale) chiede che quel comune venga esonerato dall'ingiusto pagamento di lire 929 95 a favore del marchese Scarampi, pagamento che farebbe duplicazione con quello delle imposte.

1500. Filippone Pietro Antonio, di Corticelle, già soldato nell'esercito francese, rinnova la domanda di esser reintegrato nella sua pensione cogli arretrati.

1501. Timermans Giuseppe, dottore, di Torino, propone alcune riforme circa la biblioteca dell'Università.

(Si procede all'appello nominale per registrare il nome degli assenti; ma a poco a poco la Camera componendosi in numero, questo viene sospeso.)

PRESIDENTE. Sottopongo ai voti della Camera l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

**VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DELL'AVV. CORBU
NEL SECONDO COLLEGIO DI NUORO.**

SERPI. Sono omai trascorsi due mesi che la Camera è riunita, e non si è riferita ancora l'elezione del deputato del secondo collegio di Nuoro.

Io suppongo che tale elezione avrà forse presentato delle difficoltà, ma in questo lungo intervallo vi è stato certamente il tempo necessario per poter avere tutti gli schiarimenti opportuni, in conseguenza io insto affinché quest'elezione sia prontamente riferita.

PATERI. L'elezione del deputato Corbu, di cui si fece testè menzione, dovette esaminarsi dall'ufficio II, di cui io fo parte.

Già l'ufficio II provvisorio aveva deliberato, in seguito a protesta fatta contro quest'elezione, che si dovessero assumere informazioni su due punti, cioè:

1° Se realmente fosse vero, siccome nella protesta si era esposto, che i membri dell'ufficio si fossero resi assenti, ed avessero lasciato abbandonata l'urna;

2° Se fosse vero che non siasi pubblicato un manifesto col quale si indicasse il giorno e l'ora in cui l'elezione doveva aver luogo.

Onde avere esatte informazioni in proposito si scrisse all'intendente generale di Nuoro. Venne da questo all'ufficio una lettera dalla quale si scorge non essere vero che abbiano i membri dell'ufficio abbandonata l'urna, ed anzi essere la maggior parte dei medesimi sempre stati presenti nel luogo dove l'urna era riposta.

Però ugualmente non si può dire che dalla lettera di detto signor intendente risulti che siasi reso noto agli elettori il giorno e l'ora dell'adunanza. Da siffatta lettera l'ufficio II rilevò bensì essersi pubblicato un manifesto dal sindaco di Nuoro, nel quale si accennò il luogo in cui doveva esservi l'adunanza, ma non egualmente ravvisò che si fosse pubblicato alcun manifesto nè dal sindaco di Nuoro, nè dai sindaci degli altri comuni che compongono quel distretto elettorale, con cui si rendesse noto il giorno e l'ora dell'elezione.

In tali circostanze l'ufficio II fu d'avviso che si debbano assumere altre informazioni, e mi diede incarico di scrivere di nuovo a quel signor intendente generale onde voglia assumere ulteriori informazioni sul punto, se nel luogo di Nuoro siasi realmente pubblicato un manifesto il quale accenni all'ora ed al giorno in cui doveva aver luogo l'adunanza, perchè ciò abbastanza non risulta dalla sua prima lettera; ed ancora sull'altro punto se eguali manifesti siasi pubblicati negli altri comuni i quali compongono il distretto elettorale di detto collegio.

ASPRONI. Parmi che a questo proposito l'ufficio, dirigendosi, per avere schiarimenti, all'intendente generale di Nuoro, siasi affidato ad un terreno mal sicuro; poichè tra l'intendente generale di Nuoro e l'avvocato Pasquale Corbu passò qualche grave disparere.

Io ne esporrò sinceramente i motivi, affinchè la Camera sia posta in grado di conoscere le esigenze superbe ed indegne dei tempi nostri di alcuni impiegati nell'isola di Sardegna.

Era costume degli infaustissimi tempi vicereali di obbligare i municipi a mandare uno degli ufficiali della segreteria per accompagnare il signor intendente commissario regio ogni qual volta interveniva alle tornate municipali; si è creduto in Nuoro che colla nuova legge comunale fossero aboliti questi vani atti di servitù, e se ne fece osservazione all'intendente, il quale andò in iscandescenza ed in eccessi riprovevoli verso l'avvocato Corbu, notandolo di fazioso sovvertitore del Consiglio di cui è membro distinto per elezione del popolo.

Dietro questi dissapori preceduti da inconsiderate deferenze dell'intendente Pasella, era naturale l'interesse di traversare l'elezione dell'avvocato Corbu a rappresentante della nazione, reso più ingrato dalle opinioni liberali e dal desi-

derio di conferire il mandato della provincia ad altri... forse come una riconoscente espressione di amicizia particolare.

Con queste premesse, voi, o signori, avete il bandolo che vi guida alla verità e a comprendere l'elasticismo della seconda parte della lettera risponsiva dell'intendente Pasella. Poichè gli riusciva malagevole e troppo vergognoso informare contro un atto notoriamente regolare, qual fu la custodia dell'urna, si ferma sui cartelli che doveva affiggere il sindaco comunale in ogni rispettivo capoluogo, e lascia il campo aperto a nuove investigazioni, almeno per tirare in lungo e guadagnare tempo per aspettarne i benefici.

Ora vengo alla sostanza della cosa. Il dubbio si restringe all'affissione del manifesto. Oltre che non abbiamo certezza che sia stata omessa, io reputo questa formalità supervacanea, e tale da non meritare l'attenzione della Camera.

Dobbiamo considerare che il decreto reale di convocazione dei collegi determina il giorno, che non si può variare sotto pena di nullità.

Dobbiamo considerare che la legge elettorale e le istruzioni indicano l'ora, che non fu variata, nè è variabile.

Emerge da ciò l'inutilità del manifesto, che sarebbe d'altronde pericoloso richiedere come essenziale alla validità del Patto per gl'intrighi infiniti che succederebbero nelle comuni, massime poco illuminate, e così perpetuamente contrastare le elezioni dei non accetti, massime alla autorità che dolorano ogni legittima opposizione.

Ciascuno vede quindi la tenuità del dubbio che ha soffermato la Commissione.

Se non che io addurrò argomenti chiarissimi per dimostrare che è da presumere sia la notificazione seguita in ogni comune. È certo che intervennero elettori da ogni comune, non esclusi i più lontani da Nuoro. Dirò di più che gli autori della protesta, i non firmati compresi, depositarono il loro voto nell'urna senza osservazioni, e che nessuno degli assenti mosse querela.

Che indica ciò? Se intervennero, ebbero gli avvisi; se richiamano gli elettori presenti che votarono, è segno d'ira per fallito disegno, per frustrata speranza di elezione a genio loro e di chi li spalleggia.

Tutte queste macchinazioni riprovevoli contro un'elezione fatta secondo la legge pregiudicano intanto alla nazione, e particolarmente alla provincia che sinora ebbe la mala ventura di non avere i due suoi deputati in seno di questa Camera.

Conchiudo proponendo alla Camera di approvare subito l'elezione del deputato Corbu, contro le conclusioni dell'ufficio II, tendenti a differirla sino ad ulteriori informative.

PATERI. Io dissi l'operato dell'ufficio II, manifestai le conclusioni prese dal medesimo; se però la Camera crede che si debba riferire tosto quest'elezione, io non mi oppongo a questa sua decisione.

CAVOUR. Come membo anch'io dell'ufficio II, faccio osservare alla Camera che l'ufficio ravvisò dal processo verbale che si era notato il difetto di pubblicazione. Credette ravvisare in ciò un motivo di grave sospetto, e la necessità di raccogliere nuove informazioni. Infatti nel processo verbale si dice che il manifesto non era datato, e che i presidenti della sezione hanno creduto di poterlo retrodatare. Io dico che questa è una cosa affatto irregolare, e che può dar a credere che si siano commesse altre irregolarità. Nella protesta presentata alla Camera non si parla solo della città di Nuoro, ma si parla di varie altre comunità, rispetto alle quali non si è potuto ottenere informazioni. In quanto poi a ciò che diceva l'onorevole deputato Asproni intorno all'intendente generale

di Nuoro, risponderò che nella lettera che egli diresse all'ufficio esso testificava della regolarità di molte operazioni che erano state denunciate come irregolari, ma dimostrava ben altro sentimento che quello di essere ostile al deputato, o di cercare a nuocere alla sua elezione; se per ciò che riflette la pubblicazione si dà una grave importanza a tal fatto, giova notare che la differenza tra il deputato eletto ed il candidato non eletto era di soli cinque voti; onde io credo che il II ufficio giudicava molto bene quando decideva di ricorrere nuovamente in Sardegna onde avere maggiori spiegazioni a questo riguardo.

ASPRONI. Farò osservare, e posso testificarlo alla Camera, che non vi è stato comune della provincia di Nuoro che in più o in meno non abbia mandato elettori al rispettivo collegio. La questione messa in campo sopra i manifesti non è che un cavillo, una malizia squisita, per non dire ridicola, coll'intento di impedire l'effetto della seguita elezione, o almeno di deferirne la conferma, e così privare la Camera di un voto libero e liberale.

Per la qual cosa io ripeto conchiudendo perchè si faccia subito la relazione, e si approvi l'elezione.

BARALIS. Io ho avuto l'onore di far parte del II ufficio provvisorio, e mi ricordo di aver avuto sott'occhio il verbale dell'elezione del deputato di Nuoro, nel quale si legge in termini espressi che il manifesto fu pubblicato il 21 di luglio. *(Il deputato Cavour fa cenno che no)*

Ora, se nel processo verbale (che, come la Camera il dichiarò già altre volte, fa fede sino a iscrizione di falso, perchè atto autentico) noi abbiamo la prova indubitata che veramente il manifesto fu pubblicato il 21, e ciò tanto più che non fu istantanea protesta in contrario, io non credo che possa autorizzarsi alcun deputato, e mi spiace il dirlo, riguardo all'onorevole signor conte di Cavour, ad allegare che sia stato retrodatato il manifesto, giacchè ciò sarebbe veramente un atto riprovevole e condannabile.

In conseguenza io sono d'avviso che la Camera tenga per fermo che risulta dal citato verbale che il manifesto è stato pubblicato il 21, ed essa non possa che riguardare come valida la elezione di che si ragiona. E perciò io mi unisco all'onorevole signor Asproni per chiedere che venga prontamente riferita, siccome si è mostrato disposto a farlo l'esimio signor deputato professore Pateri.

COLLA. Dalle osservazioni fatte sopra quest'elezione pare indispensabile che senza più la Camera riconosca i fatti. Sembra che vi siano circostanze gravissime le quali furono ponderate nel seno dell'ufficio, per chiarire le quali si ebbe ricorso ad un'autorità costituita, cioè all'intendente generale.

Io sarei d'avviso, per lo stato attuale delle cose, ed anche per secondare il giustissimo desiderio dei signori preopinanti, rispetto all'elezione del loro collega, che si debba senza più riferire sopra l'elezione, acciò la Camera deliberi se sia sì o no il caso di un'inchiesta, oppure di schiarimenti che sarà il caso di determinare.

Io vedo un gravissimo inconveniente nel ritardare più oltre la validazione dell'elezione di questo collegio. Per conseguenza mi unisco all'istanza del signor Asproni acciò sia essa senza più riferita alla Camera.

PATERI. Io sono pronto a riferire l'elezione.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se è di sentimento d'invitare il relatore a riferire immediatamente sull'elezione del collegio II di Nuoro.

(La Camera acconsente.)

PATERI, relatore dell'ufficio II. Collegio elettorale di Nuoro.

Elettori iscritti 500, perciò diviso in due sezioni. Alla prima votazione che ebbe luogo il 22 luglio intervennero nella prima sezione 107 elettori, nella seconda 80.

Ebbero il numero maggiore di suffragi i signori Corbu e Sulis. Il primo ne riportò 63, il secondo 55.

Non avendo nè l'uno nè l'altro ottenuto il numero prescritto dalla legge, si procedette ad una seconda votazione il giorno successivo, nella quale sovra voti 115, numero degli elettori presenti fra amendue le sezioni, il signor Corbu ne ottenne 60, ed il signor Sulis 55. Fu in conseguenza il primo proclamato deputato.

Nessuna irregolarità si scorge avvenuta dai processi verbali a doversi porre in dubbio la validità della seguita elezione.

Se non che venne in appresso trasmessa una protesta, nella quale si dice nulla la nomina fatta dal collegio di Nuoro per vari motivi; fra essi: 1° perchè siensi per qualche tempo abbandonate le urne nelle quali erano riposte le schede; 2° perchè dal sindaco di quel luogo non siasi con suo manifesto enunciato il giorno e l'ora in cui doveva aver luogo l'adunanza per l'elezione.

L'ufficio ha creduto necessario di chiedere informazioni in proposito. Si scrisse perciò in conseguenza dal suo segretario all'intendente generale di Nuoro, ed ecco la risposta ricevuta:

« Non prima della sera del 29 mi perveniva l'onorevolissima lettera di V. S. illustrissima del 15 precorso agosto contenente i due quesiti che dal II ufficio della Camera parlamentare si giudicava necessario di risolvere per definire la contestata validità del deputato del 2° collegio di questa città.

« Prese le debite informazioni da persone degne di fede sincerissima fra gli elettori intervenuti nei giorni 22 e 23 di luglio, tanto al 2° collegio, che alla sezione di esso, mi risultò:

« 1° Non sussistente che dai due uffici definitivi pel 2° collegio fossesi per alcun tempo abbandonate le urne nelle quali erano riposte le schede. È bensì vero che nel collegio anzidetto, tanto il rettore Mele che lo presiedeva, come qualcuno degli scrutatori, si allontanarono dalla sala dell'adunanza per breve tempo; ma l'urna non mai vi fu abbandonata, e rimase sotto la custodia della maggior parte dei membri dell'ufficio. Dee ritenersi osservata la medesima vigilanza dall'ufficio della sezione in San Carlo; il presidente avvocato Vincenzo Tillona, giudice del tribunale di prima cognizione, neppure un momento si allontanava nel primo e secondo giorno dalla sala in cui convenivano gli elettori, e seco lui rimase sempre la maggioranza dei membri che componevano l'ufficio;

« 2° Per contro è verissimo che precedentemente all'elezione dal municipio non si pubblicava il manifesto ed avviso intorno al giorno ed ora in cui quella dovesse aver luogo. Dopo promulgato il regio decreto del 30 di giugno, il sindaco di città rendeva solo noti nel 21 di luglio i luoghi assegnati alle radunanze. Quando poi si devenne, sulla scorta del modulo trasmesso dal ministro dell'interno, alla formazione dell'atto verbale per la costituzione dell'ufficio definitivo, si chiese conto alla segreteria civica della data di quell'avviso e dell'ora assegnata, e riconosciuta la non seguita pubblicazione, mi si afferma essersi convenuto fra tutti i presidenti dei due collegi e delle rispettive sezioni, di apporvi la data del 21.

« Il sindaco ed il segretario del comune, e due dei signori presidenti dei collegi e sezioni, avvocato Themelli, presidente del tribunale di prima cognizione, che presiedeva nell'ufficio provvisorio del primo collegio, e l'avvocato Tillona predetto testimoniano non eseguita l'affissione del manifesto anzidetto.

« Con siffatto riscontro compiendo all'invito di cui V. S.

illustrissima mi volle onorare, pregiomi offerirgli l'omaggio del mio distintissimo rispetto, » ecc.

Come scorge la Camera, non pare, a termini questa lettera, sia abbastanza giustificato che in tutti i comuni i quali compongono quel distretto elettorale siasi pubblicato il manifesto il quale indicasse il giorno e l'ora in cui doveva aver luogo l'elezione. Dai termini coi quali è concepita la lettera testè accennata si scorge bensì che fu pubblicato un manifesto dal sindaco di Nuoro, col quale unicamente si accennava al sito in cui dovevano le adunanze aver luogo, che però non indicava il giorno e l'ora dell'adunanza. Tace poi assolutamente la lettera sul punto se una siffatta pubblicazione siasi fatta anche nel comune di Orani e negli altri che compongono il distretto di Nuoro.

Era per conseguenza ancora incerto l'ufficio se realmente abbia avuto luogo quella pubblicazione, per la quale si chiedevano informazioni dall'ufficio provvisorio. E tanto più eravi dubbio, in quanto che neanche la lettera è assai chiaramente concepita per ciò che riflette il luogo stesso di Nuoro; mentre se dalle prime parole già lette si scorge essersi pubblicato un manifesto il quale accennava al sito dell'adunanza, dalle ultime poi della lettera stessa si pone di nuovo ciò in dubbio. Avvegnachè, mentre si dice che non era stato pubblicato verun manifesto, si dice pure che andarono poi d'accordo i presidenti delle sezioni coi membri del municipio nel dare la data del 21 a quel manifesto che sarebbe stato pubblicato.

Il dubbio poi dell'ufficio crebbe alloraquando vide dei verbali che le parole *21 corrente* erano scritte con carattere diverso da quello del processo verbale.

In vista di questo dubbio credette esso più prudente consiglio di chiedere altre informazioni; e la lettera che, incaricato, io scrissi a quel signor intendente generale, tende realmente ad aver informazioni: 1° se cioè nel luogo di Nuoro siasi pubblicato solo un manifesto col quale si accennasse al sito dell'adunanza, ovvero anche in tal manifesto si facesse cenno del giorno e dell'ora in cui doveva aver luogo l'elezione; 2° poi, se questo manifesto sia stato pubblicato negli altri comuni che compongono il distretto elettorale di Nuoro. Si osservò, egli è ben vero, dall'onorevole deputato Asproni, che erano intervenuti gli elettori da tutti codesti comuni, che ove non fossero stati avvertiti del giorno e dell'ora in cui doveva aver luogo l'elezione, non avrebbero essi potuto intervenire, e che quegli stessi elettori i quali scrissero la protesta sono realmente intervenuti.

Io non voglio negare questo fatto, il quale si diede per certo dall'onorevole Asproni; però posso assicurare la Camera che ciò non risulta dalle carte alla Camera trasmesse, non essendovi fra esse le liste elettorali, dalle quali unicamente potrebbe risultare quali persone fossero e quali non presenti all'adunanza.

Su 500 elettori furono solo il primo giorno 185, ed il secondo 115 presenti. Noi non sappiamo poi a quali comuni essi appartenessero.

Osservò pure il signor deputato Asproni che il giorno era conosciuto dal decreto reale, e che l'ora mi pare disse sia fissa dalla legge elettorale. So bene che il giorno è fissato nel decreto reale; ma molti fra gli elettori potevano forse non conoscere quel decreto reale: conseguentemente poté ben darsi che ivi, non essendovi pubblicato verun manifesto dal sindaco, non siano intervenuti quelli i quali non sarebbero mancati, ove fossero stati resi certi del giorno e dell'ora dell'adunanza da un apposito manifesto. In quanto poi all'ora, posso sbagliare, ma non mi sembra che nella legge elettorale sia stabilito che debba l'adunanza aver luogo alle 9. Ciò che

solamente è stabilito dalla legge elettorale si è che il secondo appello debba farsi ad un'ora dopo mezzogiorno.

Queste sono le considerazioni che mi pare appoggino le conclusioni dell'ufficio.

ASPRONI. Che gli elettori i quali fecero questo richiamo fossero presenti è una cosa facilissima a verificarsi. Dirò ancora che era presente e presentissimo, e dolentissimo di non essere riuscito nel suo intento quello che ha scritto il richiamo, il quale era forse d'Orani. Dico che quando sono concorsi gli elettori dei più remoti comuni, distanti anche 11 ore dalla sede di Nuoro, è segno che il decreto fu pubblicato nelle debite forme; e a me pare che queste non sono induzioni, ma calcoli certissimi. Dico che se costoro avessero conosciuta un'irregolarità nell'azione, se si fossero accorti di un mancamento così formale che violasse la legge, avrebbero protestato presso l'ufficio; ma presso l'ufficio non protestarono e si rivolsero alla Camera perchè avevano calcolato il ritornello delle informative per organo del signor intendente. Spero che mi avrete capito.

Così tutto considerato, e contemplato ancora il grandissimo disturbo che si avrebbe per mandare a verificare una cosa così insignificante, conchiudo che si rimandi questa protesta e si approvi subito l'elezione.

BIANCHI. Io non so in che modo l'ufficio II siasi potuto far tanto scrupolo per non aver veduto pubblicato un manifesto del sindaco in tutti i comuni componenti il collegio elettorale; mentrechè debbo dire che a me molti verbali sono passati per le mani, e mi risultò sempre che meno nel luogo principale dell'adunanza, in tutti gli altri paesi nulla si è pubblicato dai sindaci; e credo che ciò non si prescriva dalla legge elettorale. Il decreto reale determina il giorno dell'adunanza, tutti è a presumersi conoscano il decreto, e perciò il giorno d'intervenire alla votazione.

D'altronde, ripeto, per esperienza non ho rilevato mai da nessuna relazione che siasi fatte queste pubblicazioni dai sindaci. Trovo quindi che questa non è una difficoltà della quale si debba far carico al collegio di Nuoro.

PATERI. Siccome non era membro del II ufficio provvisorio, a me non ispetta il rispondere se si dovessero o no chiedere le informazioni di cui è caso; dirò bensì di quello che è accaduto nel seno dell'ufficio di cui fo parte.

Esso vide che si erano domandate informazioni; vide che in seguito alla lettera scritta dall'intendente non si erano appurati quegli incumbenti, che non risultava affatto chiaramente di quelle circostanze, per le quali le informazioni erano state richieste; siccome non doveva scostarsi da quanto era stato dall'ufficio provvisorio deciso, ed avendo veduto d'altronde dalla lettera dell'intendente che un qualche dubbio rimaneva, stimò di chiarire quel dubbio, e per tali motivi opinò che si dovessero nuovamente assumere informazioni.

BARALIS. Presiedendo io, sebbene immeritamente, e per il solo privilegio dell'età, l'ufficio II, conforme già dissi nel suo seno, fu esaminato e letto il verbale dell'elezione di cui ha parlato l'onorevole deputato Pateri, unitamente ad una protesta che trovavasi fra le carte distribuite. L'ufficio fermò la sua attenzione sopra una circostanza che gli parve necessario di chiarire esattamente, cioè che le urne erano state abbandonate; la denuncia di una violazione così manifesta della legge elettorale non poteva venir trasandata, e conseguentemente indusse l'ufficio a far chiedere informazioni sulla di lei verità; siccome poi nella stessa protesta si accennava ad un altro difetto, cioè si pretendeva non fosse stato pubblicato nessun manifesto per indicare il giorno e l'ora dell'adunanza del collegio e delle sezioni, si disse di chiedere

pure informazioni anche su questa denuncia nel tempo stesso che si scriveva per avere accertati riscontri sulla prima circostanza, che sola verificandosi, avrebbe portato l'ufficio a concludere per la nullità dell'elezione, qualora ciò venisse a risultare che le urne fossero state abbandonate. La lettera fu scritta dal signor segretario avvocato Baino, e sull'una e sull'altra di queste due circostanze abbiamo udita la risposta venuta dal signor intendente generale di Nuoro. Da essa risulta che in quanto alla prima, la più essenziale cioè, l'abbandono delle urne, ogni dubbio è scomparso. Le urne non sono mai state abbandonate. In quanto poi alla seconda invece, che cosa dice il signor intendente contro il verbale? Egli nella sua risposta dice: « Mi si afferma che non siasi fatta la pubblicazione del manifesto, » ma chi in primo luogo lo abbia affermato non lo dice. In secondo luogo indica egli: che vi furono alcuni membri, i quali, separati od uniti tra di loro, domandarono se vi era il certificato della pubblicazione dei manifesti, e dissero che non vi era questo certificato, ma tutti convennero che la pubblicazione aveva veramente avuto luogo. Soggiunge però esser certo che non constava dell'affissione, ma di questa che importa? Ciò che deve tenersi per incontrastabile si è che la pubblicazione del manifesto ha avuto luogo il 21 di luglio; e deve quindi presumersi che l'affissione sia parimente stata fatta nella sala dell'adunanza e negli altri luoghi soliti. Del resto io mi riferisco volentieri su questo proposito alle osservazioni molto opportunamente fatte dall'onorevole deputato Bianchi, e con ciò io credo di aver risposto alle fatte obiezioni.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non entrerei nella discussione dei motivi che si addussero dall'ufficio sul conto che si debba o no ritardare questa approvazione dell'elezione del signor Pasquale Corbu; ma crederei che la Camera farebbe bene di sospendere quest'elezione, perchè furono rimesse al Ministero quest'oggi alcune carte, le quali forse sarà bene che l'ufficio esamini per vedere a che punto possano influire sulla validità di tale elezione. Queste carte non riflettono direttamente l'elezione di cui fa cenno la relazione dell'ufficio, ma, dico, possono avervi rapporto. Se la Camera crede utile di dover sospendere, potrà esaminarle con non poco profitto.

COLLA. Io non insisterò ora perchè si riferisca tosto questa elezione. Trovo singolare però che un'elezione sia stata così per lungo tempo in sospenso; qualunque richiamo si fosse creduto di poter muovere sopra la sua validità, sembra che si sarebbe potuto presentare con maggior sollecitudine.

Qualunque pertanto sia la deliberazione che sarà per prendere la Camera in proposito, tornando alla questione che si muoveva poc'anzi, e che diede luogo alle spiegazioni del già presidente del II ufficio, io dico che, se si tratta della sola omissione della pubblicazione del manifesto, essa, secondo me, non era punto necessaria, poichè la legge si sa che non si presume da nessuno essere ignorata, ed essendosi il decreto reale di convocazione pubblicato, sovrachio ed inutile riusciva quel manifesto, e perciò inconcludente il difetto di pubblicazione del medesimo riguardo alla validità dell'elezione.

Ma dappoichè il preopinante signor Baralis disse che la causa movente delle spiegazioni chieste all'intendente di Nuoro era solo il dubbio che l'urna elettorale fosse stata abbandonata dagli scrutatori, io osservo che, dal momento che questo dubbio svanì secondo le spiegazioni somministrate dall'intendente generale di Nuoro, non vedrei più motivo alcuno onde si debba sospendere dal validare l'elezione.

Ripeto che gli altri motivi, quantunque non chiariti abba-

stanza dalla corrispondenza seguita dall'intendente generale, non sono da tanto da sospendere od annullare quell'elezione. Perciò, mentre mi rimetto intieramente alla deliberazione della Camera, credo non vi possa essere ostacolo alla validazione dell'elezione.

ASPRONI. Io mi oppongo alla proposizione del ministro dell'interno, stantechè le sue comunicazioni non riflettono la validità dell'elezione, non possono impedire che la medesima venga approvata.

PINELLI, ministro dell'interno. Ma potrebbero influire sulla validità o non dell'elezione.

BIANCHI. Io mi oppongo eziandio assolutamente alla proposizione del ministro dell'interno tendente a sospendere questa elezione.

L'unico motivo che poteva dar luogo al dubbio era la circostanza se l'urna era stata abbandonata. In tutto il resto non c'era alcuna contestazione. Ora quella circostanza è chiarita; non vedo quindi più motivo di sospendere l'approvazione dell'elezione.

Chiedo adunque che sia immediatamente messa ai voti tale approvazione.

PRESIDENTE. La quistione sospensiva dovendo avere la priorità, la metto ai voti.

La Camera è di sentimento di sospendere la validazione del collegio 2º di Nuovo?

(La Camera non approva.)

Intende la Camera di validare tosto l'elezione del deputato Corbu?

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

DEMARIA. La Camera dichiarava l'urgenza della petizione che porta il numero 1449, nella quale erano indicate delle riforme necessarie nell'ordinamento della biblioteca dell'Università di Torino. Ora la petizione che porta il numero 1501 indica molte altre riforme, e massimamente quelle le quali sono attuabili prima dell'apertura dell'imminente anno scolastico, nel quale potranno immediatamente gli studiosi goderne.

Mi pare adunque naturale che la Camera, ordinando la riunione della petizione 1501 a quella che porta il numero 1449, ne dichiari l'urgenza.

(La Camera acconsente.)

MICHELINI G. B. Nella petizione 1495 il signor Torelli chiede che i Consigli comunali siano invitati a procedere nella prossima Sessione alla nomina dei rispettivi segretari.

Crede il petizionario che, stante la nuova organizzazione delle amministrazioni comunali succeduta l'anno scorso, tutti i Consigli debbano procedere alla nomina dei rispettivi segretari. Io non entrerei nel merito della quistione; ma dico che, ove la Camera trovasse giusta la domanda del petizionario, dovrebbe appoggiare la sua petizione prima che abbia luogo la convocazione dei Consigli comunali, che avverrà nei prossimi mesi di ottobre o novembre. Domando pertanto che sia dichiarata d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Siotto-Pintor chiede un congedo di un mese per ragioni di salute.

(La Camera accorda.)

Il professore Secondo Berruti, presidente della regia accademia medico-chirurgica di Torino, fa omaggio alla Camera

di 200 esemplari della relazione di una Commissione da essa nominata per preparare un piano di condotte mediche in un col progetto di legge dall'accademia discusso e proposto al Ministero dell'interno, dietro invito avutone da esso.

Il deputato Ceppi scrive la seguente lettera :

« Torino, il 20 settembre 1849.

« *Illustrissimo signor presidente,*

« La funesta sciagura che mi colpì coll'acerba perdita dell'avvocato Ignazio, altro dei dilettezzissimi miei figli, mi rende affatto inetto alla vita parlamentare, alla quale non mi sento di reggere in mancanza di uno dei principali sussidi che contribuivano a farmene sostenere le burrascose vicende.

« Ho pertanto presa la determinazione di ritirarmi dalla Camera dei deputati, a cui ho l'onore di appartenere per due Legislature, e prego la S. V. di rassegnarle colla presente la mia demissione.

« Confido che la Camera, della quale io serberò la più grata memoria per la buona accoglienza che sempre mi fece, riguarderà questa mia determinazione non solo quale effetto di un giusto dolore e del bisogno di appigliarmi ad altro genere di occupazioni, ma altresì quale ritorno ad un piano che io aveva già prima d'ora notoriamente arrestato, piano che la straordinaria bontà degli elettori di Caselle a mio favore, ed i sentimenti che io divideva coll'estinto mio figlio hanno potuto smuovere, ma ora diviene per parte mia irremovibile.

« Spero che si farà diritto senza ritardo all'oggetto di questa riverente mia lettera per mia quiete, ed accio il collegio di Caselle, cui rendo con quest'occasione le più distinte grazie, non rimanga più a lungo privo del suo rappresentante, che sarà facilmente migliore di me, e ringraziando particolarmente la S. V. illustrissima delle usatemi gentilezze, ho l'onore di dichiararmi colla più ossequiosa stima, » ecc.

CADORNA. Le dolorose circostanze in cui quest'onorevole nostro collega (riguardo a cui non profferirò parole di lode, perchè nulla aggiungerebbero a quella stima che tutti gli professiamo), le circostanze dico, in cui domanda le sue demissioni, sono tali che mi determinano a proporre alla Camera gli si conceda un congedo di un mese.

Voci. Un congedo illimitato.

CADORNA. Accetto questo emendamento alla mia proposta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda accordare un congedo illimitato al deputato Ceppi.

(La Camera accorda.)

I deputati Edvardo Roffi e Bianchi-Giovini chiedono un congedo di otto giorni.

(La Camera accorda.)

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BARALIS SULLE BANNALITÀ.

PRESIDENTE. Gli uffici III, IV e V hanno autorizzata la lettura d'una proposta del deputato Baralis sulle bannalità.

MICHELINI G. B., segretario. (Legge — Vedi vol. Documenti, pag. 269.)

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Baralis quando vuole fissare lo sviluppo della sua proposta.

BARALIS. Dopo votate le leggi di finanze ed il trattato di pace.

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO MARTINET PER LA CESSAZIONE DELLO STIPENDIO AI DEPUTATI IMPIEGATI DURANTE LE SESSIONI.

MICHELINI G. B., segretario, legge un progetto di legge del deputato Martinet per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni. (Vedi vol. Documenti, pag. 290.)

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Martinet quando vuole sviluppare la sua proposta.

MARTINET. Samedi ou lundi.

CORBU presta giuramento.

VALERIO L. Diciannove cittadini di un luogo di Oneglia, di cui non mi ricordo il nome, hanno presentato una petizione per la rimozione del parroco, contro cui credono aver gravi motivi di lagnanze, avendo perciò fatte le opportune istanze presso il ministro di grazia e giustizia. Tutti sanno quale e quanto grande sia il danno che ne deriva da una popolazione quando si trova tutta intera in urto col suo direttore spirituale. Quindi io credo che sia urgente il porre un riparo a questo inconveniente, e chiedo perciò che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera la dichiara d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE PRIMOGENITURE, DEI MAGGIORASCHI, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione della legge sui maggioraschi. Ricorderò alla Camera come il deputato San Martino avesse proposto la soppressione del quarto articolo, e come la Camera non abbia adottata questa soppressione. Con ciò si venne a stabilire la massima che o una tassa, od un'indennità, se si vuole, è dovuta da colui a favore di cui è svincolata la commenda. Sta alla Camera adesso a fissare a chi si debba pagare questa tassa, e di quanto sia questa tassa. In conseguenza io darò di nuovo lettura degli articoli, sia della Commissione, sia del Governo, sia anche dell'emendamento del deputato Franchi. L'articolo 4 della Commissione dice :

« I possessori delle commende sopresse dovranno in corrispettivo dello svincolamento dei beni e dell'affrancamento di essi dalla decima o mezza decima pagare al tesoro dello Stato nel termine di tre anni ed in tre rate eguali d'anno in anno un capitale corrispondente al dieci per cento del totale valore dei beni, secondo la stima che ne verrà fatta, in contraddittorio del possessore e di chi rappresenta il demanio dello Stato, da periti eletti di comune accordo, ovvero deputati d'ufficio dai tribunali ordinari.

« Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni ed in tre rate eguali, come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopraddetto. »

L'articolo 5 del Ministero, che corrisponde a quello della Commissione, è questo :

« I possessori delle commende sopresse dovranno in corrispettivo dello svincolamento dei beni pagare nel termine di due anni al tesoro dell'ordine un capitale corrispondente al doppio, moltiplicato per venti volte, della decima o mezza decima che pagano annualmente.

« Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della

commenda, pagherà un capitale corrispondente alla semplice annualità moltiplicata per venti volte. »

A quest'articolo il deputato Franchi ha proposto questo emendamento :

« I possessori delle commende soppresse rimetteranno all'ordine una cedola del debito pubblico dello Stato della rendita eguale alla decima o mezza decima che da essi era dovuta pagarsi sulla commenda soppressa.

« Saranno inoltre tenuti al pagamento al tesoro dello Stato sopra l'intero valore dei beni vincolati a commenda, di un diritto eguale alla metà del diritto imposto per le successioni fra estranei. La stima dei beni verrà fatta ... » (*Come nel progetto*)

Come vedete, l'emendamento del deputato Franchi abbraccia tutte le quistioni, perchè vuole che si dia qualche cosa all'ordine e qualche cosa al tesoro, mentre invece gli altri sono, per così dire, separativi.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Le divergenze fra la proposta del Ministero e la proposta della Commissione si riducono presentemente al conflitto che regna fra l'articolo 5 del Ministero e l'articolo 4 della Commissione: imperocchè vi era bensì divario in ordine all'articolo 6 del Ministero e l'articolo 5 della Commissione, ma riferendosi questi due articoli egualmente all'articolo 3, il quale scompare interamente in grazia della deliberazione presa dalla Camera di tor via quell'articolo, non può più essere divario a questo proposito, ma riducesi pertanto, come diceva poc'anzi, la divergenza all'articolo 5 del Ministero, messo a confronto coll'articolo 4 della Commissione.

Questa divergenza, che tuttora rimane a risolvere, versa sopra diversi punti, e primieramente sul modo con cui si debba formare il capitale.

In secondo luogo sulle more da accordarsi al pagamento di questo capitale.

In terzo luogo sulle rate nelle quali abbia a sopportarsi cotale pagamento.

E finalmente (e questo è il punto più importante) a chi debba farsi il pagamento di questo capitale che ponsi a carico dell'attuale possessore dei beni colla presente legge svincolati.

Il Ministero non si soffermerà gran fatto intorno al diviso primo punto di divergenza: od il capitale da pagarsi si forma sopra la decima o mezza decima, o meglio ancora si stabilisce la quota fissa e ferma del 10 per 0/0. Il Ministero non insisterà su questo riguardo nel suo primitivo divisamento, ritenute massime le savie osservazioni in proposito fattesi dall'onorevole deputato Cavour, il quale affermò che in più casi queste decime o mezze decime vengono a ridursi in un nonnulla o ad un *minimum*, onde cesserebbe ogni proporzione fra il danno che soffre l'ordine per il caso dell'abolizione delle mezze decime, e per il caso della cessazione dell'eventuale devoluzione che dovrebbe operarsi a suo favore nel caso di estinzione della linea chiamata.

Nemmeno si arresterà il Ministero sul punto concernente la mora a darsi pel pagamento di questa somma, sia dessa il biennio proposto dal Governo, sia il triennio proposto dalla Commissione; a nulla monta questo tenue divario, come a nulla monta che il debitore di questa somma abbia l'agevolezza di poterla pagare in diverse rate. Resta quindi unicamente a discutere intorno alla divergenza essenziale che verte fra il Ministero e la Commissione sul punto a chi debba pagarsi questa somma. Ed io, nel fermo intendimento di rimuovere ogni ostacolo, di togliere ogni impedimento che per avventura si attraversi alla sanzione di questa legge, nella

quale non è chi non vegga un vero avanzamento nella linea del progresso, prego la Camera di permettermi di dare al sistema del Ministero quel maggiore sviluppo di cui lo stimo degno.

Importa primieramente, o signori, di ben fissarsi sul titolo pel quale debba farsi il pagamento della somma della quale ragioniamo.

Certo che se questo titolo dovesse essere una specie di tassa di successione, non presso altri dovrebbe effettuarsi il pagamento se non se presso il tesoro dello Stato; sarebbe questa una sorte di imposta indiretta, applicata alle consolidazioni che sono a farsi del dominio utile che già aveva il possessore della commenda col dominio diretto, il quale venne, per virtù dell'atto di erezione della commenda, trasferito dall'erettore al patrimonio dell'ordine.

Nè io sarei lontano dall'accettare questa proposta che effettivamente veggio fatta dall'onorevole deputato Franchi nel suo emendamento. Imperocchè, aprendosi qui effettivamente una traslazione del dominio diretto a favore del possessore della commenda svincolata, da unirsi questo dominio diretto all'utile che già gli spettava, che però era, sussistendo il vincolo, trasmessibile agli altri chiamati alla commenda medesima, io non vedrei ragione per cui in questa circostanza, nella somma angustia dell'erario dello Stato, non potesse convenevolmente recarsi all'erario medesimo un qualche sollievo. Le imposte indirette, giusta il sentimento comune degli economisti, debbono preferirsi ad ogni altro genere d'imposte, imperocchè si pagano poco meno che spontaneamente da quello che fa un atto, da cui in ultimo costrutto ritira un vantaggio.

Ma il pagamento del quale noi ragioniamo non è un pagamento da farsi a titolo d'imposta, ma bensì a titolo del risarcimento del danno che l'ordine mauriziano viene a soffrire a causa della cessata obbligazione del pagamento delle decime, e della cessata devoluzione eventuale dell'intera commenda a favore dell'ordine nel caso di estinta linea chiamata; ed io allora tengo assolutamente per fermo doversi questo capitale effettivamente pagare non ad altri che all'ordine; quel capitale, dico, che si dà a titolo di rifacimento del danno che l'ordine può avere sofferto.

Nessun altro, io soggiungo, debbe aver titolo a risarcimento, se non colui il quale si trova danneggiato.

PESCATORE, relatore. Domando la parola.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il danneggiato nel caso presente non è un individuo, ma è l'ordine; ma che perciò?

L'ordine è un ente morale riconosciuto dalla legge e confermato dallo Statuto. Ora gli enti morali, i corpi riconosciuti dalla legge sono considerati come altrettante persone morali, le quali hanno nè più nè meno quei diritti medesimi che competono ai particolari; essi sono capaci di contrattare, sono capaci di assumere obbligazioni e di contrarre doveri, ed egualmente di acquistare un compenso di diritto. Ora, o signori, l'ordine mauriziano, nell'erezione di ciascuna commenda, veramente contrattò; egli diede a colui, dal quale riceveva il dominio diretto dei beni costituenti la dotazione della commenda, il dominio utile dei beni stessi ed i titoli e le onorificenze annesse a questi titoli.

Stabili il pagamento delle decime e mezze decime, stabili eziandio il ritorno eventuale dei beni costituenti la dote della commenda nel caso di estinzione della linea.

Ora queste reciproche obbligazioni devono valere tanto a favore, quanto contro l'ordine dal momento in cui viene distrutta l'economia del contratto intervenuto tra l'ordine

considerato, come debbe essere, qual corpo morale e giuridico e l'erebbe della commenda; l'ordine non può essere privato dei diritti contrattuali da esso conseguiti se non a patto di un congruo e conveniente rifacimento.

Questa mi pare una conseguenza necessaria, così spontanea dei principii generali di diritto, che a stento mi induco a persuadermi che altri la possa con qualche ragionevolezza contrastare. La ragione in effetto che parimenti si addusse contro questo sistema, il quale pare a me irrepugnabile, si è quella che non convenga impinguare il tesoro di un ordine, il quale in ultimo costruito è un'istituzione non consentanea all'indole dei tempi in cui viviamo.

Qui bisogna, a mio senno, distinguere tra le commende e l'ordine. Io non sarò, o signori, quegli cui piaccia tessere l'elogio dell'istituzione delle commende; io ingenuamente convengo che questa istituzione non è meritevole d'encomio, poichè per essa si viene a conseguire un titolo ed un distintivo onorifico da chi non ha altro merito (se pur merito può appellarsi) fuori quello di staccare dal suo patrimonio una porzione notevole di esso in favore de' suoi discendenti, o di quelli che siano alla commenda chiamati, onde soddisfare alla propria ambizione.

Ma se così è rispetto alle commende, lo stesso, a mio modo di vedere, non debbe giudicarsi dell'ordine medesimo; e qui, o signori, permettete che io scenda in alcune osservazioni, le quali io non credo affatto aliene dalla materia che stiamo trattando.

L'uomo vuol essere preso qual è, e così colle sue passioni: queste passioni non possono spegnersi, e quando si potessero, non dovrebbero spegnersi; pregio dell'opera è il frenare ed il contenere in entro certi limiti queste passioni; pregio anche migliore il volgerle a bene. Fra le passioni che tiranneggiano l'uomo, io credo che la meno biasimevole possa dirsi quella dell'ambizione. Questa anzi suol essere la pecca comune degli spiriti più ardenti, degl'ingegni più elevati. Tutto dunque consiste in ciò, che questo desiderio di onore e di maggioranza che tormenta una gran parte degli uomini si volga a bene. A volgerla a bene può riuscire di molla possente ed ai signori ed ai ricchi a prestare importanti servizi in favore dello Stato la prospettiva del conseguimento d'onori.

Sotto questo punto di vista l'ordine mauriziano, non che biasimevole, può essere considerato come un'utile istituzione, solo che gli statuti del medesimo, per opera del sovrano che lo rappresenta e lo governa, vengano riformati in modo che la distribuzione dei distintivi di quell'ordine si faccia con molta parsimonia, e non si diano i distintivi medesimi che a quelli i quali, e per opera d'ingegno e di senno, e colla valentia della mano, o con altri servigi resi allo Stato abbiano ben meritato del medesimo.

Male adunque, secondo me, si ragiona dicendo che l'indennità la quale è dovuta secondo la stretta ragione dell'ordine mauriziano considerato come corpo morale capace di acquistare diritti, come di addossarsi delle obbligazioni, non si debba accordare per quella sola ragione, che cioè non si debba impinguare il tesoro di un'istituzione, la quale male si accorda coi tempi in cui viviamo, colle politiche istituzioni delle quali abbiamo il godimento.

Ribattuta così questa prima obiezione, mi resta a confutarne alcun'altra, la quale tiene più strettamente alle regole del diritto civile.

Udii dirsi, se non per diretto almeno per indiretto, che come la ragione dei chiamati alla commenda non venne da me, come anche dalla Camera, valutata salvo una sem-

plice speranza la quale rimaneva nel dominio della legge, che poteva essere dalla legge, secondo che sembrasse suggerire il ben pubblico, o tolta od almeno scemata, così lo stesso giudizio portar si debba delle ragioni eventuali dell'ordine mauriziano di riavere in un col diritto che già possiede, anche il dominio utile dei beni costituenti la dote delle commende. Ma, o signori, secondo me, e giusta i principii più costanti del diritto, avvi un lungo e largo divario fra il diritto dell'ordine a riavere le commende nel caso di estinzione della linea chiamata ed i diritti dei chiamati a possederne i beni.

Il diritto dell'ordine poggia sopra un contratto, e sebbene questo diritto non sia verificabile salvo coll'adempimento di una condizione la quale può avverarsi in tempo più o meno lontano, questo diritto per aver il carattere di ragione non assoluta ma meramente condizionale, non lascia di essere un vero diritto nella forza, nel rigor del termine, da doversi rispettare da ogni sopravveniente legge la quale sia pure creduta conforme al pubblico bene.

Si sopprimeranno le commende dell'ordine mauriziano, si farà cessare questo diritto eventuale di devoluzione, ma ciò non si può fare se non a patto di dare una congrua indennità. Questa proprietà dell'ordine, consistente nel diritto di devoluzione eventuale, è una proprietà altrettanto sacra, altrettanto legittima che qualunque altra da non potersi togliere a chi ne è investito se non a prezzo di una conveniente indennità. Altra cosa si è della ragione dei chiamati alle commende od a qualunque vincolo fedecommissario, quando succedono nelle commende o nel vincolo per diritto di successione: ora egli è proprio di ogni ragione di successione di non attribuire diritto a coloro che ebbero questa ragione di succedere, se non quando si avveri il caso della successione medesima.

Fino a questo punto la cosa si riduce ai puri e pretti termini di una mera speranza, che, come già abbiamo avuto l'onore di affermare, e giova ripeterlo, rimane nel dominio di una legge soggetta a tutti gli eventi i quali possono pregiudicarla.

Non avvi dunque, a mio senso, ragione nessuna la quale osti al doversi dare all'ordine quella somma maggiore o minore la quale si stimi dovuta per compenso dello svincolamento dei beni, per la cessata devoluzione dei detti beni al tesoro dell'ordine, per la cessata obbligazione del pagamento della decima o mezza decima.

Ed è in questo senso che io conchiudo sia dalla Camera deliberato.

UNICO. Non posso dividere col signor ministro di grazia e giustizia l'opinione da lui espressa che il pagamento della somma a corrispondersi dai possessori delle commende svincolate debba farsi al tesoro dell'ordine anzichè a quello dello Stato.

I motivi principalmente che mi portano in contraria sentenza sono primieramente che l'intero patrimonio dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è patrimonio dello Stato, almeno a giudicarlo da quanto il Governo praticava nella passata Legislatura, giacchè tutti sappiamo che allora il Governo vincolava ad ipoteca i beni spettanti all'ordine mauriziano in favore della Banca di Genova, ed ognuno di noi sa che l'ipoteca non può sussistere sui beni altrui, ma soltanto sui beni propri. Ond'è che io ne deduco da quest'ipoteca la conseguenza che il Governo abbia già da esso stesso riconosciuto che i beni componenti il patrimonio di quell'ordine spettino allo Stato, o veramente al capo dello Stato, al Sovrano.

Ad ogni modo, il signor ministro di grazia e giustizia, qualora io la sbagli in proposito, vorrà essere compiacente di dare quelle spiegazioni che crederà opportune, non solo a me, ma ancora alla Camera.

Oltre di questa prima ragione, io trovo che le somme da pagarsi dai possessori delle commende sopresse deve corrispondersi stando al progetto ministeriale, in corrispettivo dello svincolamento.

L'articolo 3 del progetto porta espressamente queste parole: *I possessori delle commende dovranno in corrispettivo dello svincolamento dei beni pagare, ecc.*: ma chi è che svincola questi beni? È lo Stato che aveva già prima creduto di doverli svincolare in forza di una legge, ed ora per una causa d'ordine pubblico pensò sia venuto il caso di svincolarli. Dunque è anche per questa cagione che il corrispettivo non è dovuto che in forza dello svincolamento che si fa dallo Stato. Io credo che la somma a pagarsi debba corrispondere al decoro dello Stato. Vi è poi una terza ragione, la quale mi porta a sostenere questa opinione, ed è che questo pagamento che dee farsi al tesoro dello Stato, secondo me) si faccia veramente a quello che ha sofferto il danno. Il vincolamento dei beni è quello che ha fatto sì che i beni non fossero dati al commercio, che non vi fosse il loro trapasso da cittadini a cittadini, dalle une alle altre mani, e che conseguentemente il Governo non potesse su questi beni percevere le tasse che percepiva su tutti gli altri beni che erano in commercio, ogniquale volta si trattasse del loro trapasso dalle mani dell'uno a quelle dell'altro cittadino.

Lo Stato adunque è quello che ha sofferto del vincolamento di questi beni; ora crede di svincolarli, e non può esservi niente di più giusto che egli goda del risarcimento di un danno già da lui patito stante il vincolamento.

Vengo per ultimo alle osservazioni principali fatte dal signor ministro di grazia e giustizia, che cioè il vero titolo di pagamento debba farsi propriamente consistere nel risarcimento del danno all'ordine per causa della perdita delle decime e mezza decime, e della speranza di conseguire beni vincolati a commende.

Farò due risposte a queste osservazioni.

La prima si è che il pagamento della decima e mezza decima non che la speranza di conseguire dei beni; dipendevano unicamente dal vincolo.

Se noi ammettiamo per un momento che i beni non fossero vincolati a favore delle commende, non è egli vero che non sarebbe stato dovuto alle commende né la decima, né la mezza decima, né la devoluzione dei beni? Certo che sì.

Allora io torno all'osservazione già fatta e dico: se questo dipende unicamente dal vincolo che era stato imposto dallo Stato; se questo vincolo viene ora tolto dallo Stato, è allo Stato che dee corrispondersi la somma a pagarsi, e non al tesoro dell'ordine, il quale fu sempre estraneo ed al vincolamento ed allo svincolamento dei beni.

Un'altra risposta è poi questa, che cioè in quanto all'ordine trattasi, a mio modo di vedere, non di alcun corrispettivo che sia stata corrisposto dall'ordine perchè si stabilisse la commenda e gli si vincolassero i beni, chè l'ordine propriamente non ha sborsato neppure un centesimo, ma si tratta unicamente per lui della perdita di un guadagno, di un lucro. Ora chi è che non veda quale e quanta sia la differenza che passa tra un danno reale e la semplice perdita d'un lucro? Se l'ordine avesse corrisposto qualche somma, niente di più giusto che in luogo e vece di questa somma di cui verrebbe privato e per cui sentirebbe il danno, fosse allora corrisposta una somma equivalente, o presso a poco; ma siccome qui si

tratta soltanto d'impedire all'ordine di fare un lucro, un guadagno, io dico che ciò non arreca verun danno all'ordine, e per conseguenza non è il caso di dargli verun risarcimento; il risarcimento diamolo piuttosto allo Stato, che, come dissi, non solamente si è esposto ad un vero danno, ma già l'ha al di d'oggi sopportato per tutto il tempo che i beni furono vincolati.

Queste sono le principali ragioni per cui dissento in proposito dall'opinione, d'altronde molto ragionata, del signor ministro.

DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia. Non isvigoriscono, a mio senso, i ragionamenti che ho avuto l'onore di esporre alla Camera per quanto venne ora contrapposto dall'onorevole deputato Bunico.

Quest'onorevole oppositore cominciò dall'identificare lo Stato coll'ordine, identità che io non posso assolutamente ammettere, perchè il capo dello Stato, sia pur egli capo dell'ordine nella sua qualità di generale gran mastro dell'ordine medesimo, non ne viene che vi sia confusione tra le due qualità di capo dello Stato e dell'ordine.

L'ordine è un corpo il quale si trova nello Stato, un ente morale che fa parte di altri corpi morali che nello Stato sono riconosciuti. Quest'ordine ha un'amministrazione particolare, un patrimonio suo proprio, ha delle obbligazioni da adempire, ha dei diritti da esercitare. Queste obbligazioni, come questi diritti non si confondono colle obbligazioni e coi diritti dello Stato; dunque per la sola circostanza che a capo dello Stato siede il Re, ed a capo dell'ordine sia anche il Re medesimo nella qualità poc'anzi accennata, non ne viene perciò l'inferenza che ne vorrebbe dedurre l'onorevole deputato Bunico, vale a dire, che sono identici lo Stato e l'ordine.

Il secondo argomento che egli trae lo desume dal fatto dell'ipoteca datasi dal Governo sovra beni dell'ordine per cautelare una parte dei debiti dello Stato, ma neanche questo argomento può indurre la conseguenza della voluta confusione tra l'ordine e lo Stato, dal doversi identificare l'ordine e lo Stato; niuno al certo, disse saviamente l'onorevole oppositore, può, a termine dei generali principii da lui ben conosciuti, ipotecare i beni altrui; l'ipoteca non vale se non vi è il consenso del padrone, perchè l'ipoteca involge una diminuzione del dominio, ma l'onorevole oppositore non mi negherà a sua volta che consentendolo il padrone, può un terzo ipotecare la casa di lui. Ora noi siamo nel caso.

L'ordine per concorrere a sollievo dello Stato consente a sottoporre all'ipoteca i proprii beni, senza che perciò né l'ordine abbia perduto il suo dominio, né questo dominio dei beni ipotecati sia passato dall'ordine nello Stato. Si argomenta anche, per parte dell'onorevole deputato già nominato, dalle parole dell'articolo proposto dal Ministero, dove si parla di un capitale da pagarsi a titolo di corrispettivo dello svincolamento dei beni; poggiando su queste basi, così egli ragiona: lo svincolamento è operato dalla legge, dunque per questo svincolamento operato dalla legge non è dovuto corrispettivo. Ammetto che lo svincolamento dei beni già affetti dai vincoli fedecommissari o di commende patronate dall'ordine mauriziano è operato dalla legge, ed è operato dalla legge per motivi di pubblica utilità, come consente l'oppositore; ma appunto perchè la legge viene a mettere la mano sopra un contratto intervenuto tra l'ordine e l'erettore della commenda, appunto perchè fa perdere all'ordine i vantaggi nascenti da quel contratto ed a cui l'ordine medesimo ha diritto di godere secondo i principii della più stretta giustizia, è dovuta all'ordine un'indennità.

L'indennità adunque non è conseguenza, è un corrispettivo del pattuito svincolamento; quando si parla di dare l'indennità per causa dello svincolamento, si vuole alludere al pattuito svincolamento dal lato dell'ordine, pel quale deve essere l'ordine stesso rifatto secondo i principii generali del diritto; ma risale più oltre l'onorevole deputato che contrastò alla sentenza del Ministero; egli portò le sue vedute al tempo anteriore a quello in cui ebbe luogo il vincolamento, e disse che allora lo Stato ebbe a patire un danno, che dunque lo Stato deve essere rifatto di questo danno, che non si deve parlare dei danni provenienti da svincolamento, ma si deve piuttosto parlare del detrimento che ebbe a patire lo Stato per la sottrazione alla comune circolazione ed al commercio dei beni che furono vincolati a commende. Certo che se lo Stato non avesse voluto acconsentire a questo genere di contratto, all'erezione di queste commende senza esigere un qualche compenso, forse egli sarebbe stato in ragione di farlo; ma intanto l'erezione delle commende fu dalla legge permessa, la legge non si contrappose alla formazione del contratto, il contratto dunque deve oramai avere la sua esecuzione, o, se si risolve, deve a quello dei contraenti, il quale patisce un danno, darsi una giusta e proporzionata indennità.

Non è dunque qui il caso di risalire al vincolamento, e cercare se esso vincolamento dei beni abbia prodotto vantaggio allo Stato, o gli abbia recato danno; si tratta di vedere la natura e la conseguenza dello svincolamento. Quando uno all'ombra delle leggi, sotto l'egida delle leggi medesime, acquista un diritto, si deve aver sacro e legittimo questo suo diritto e non gli può essere ritolto se non a condizione di una giusta e conveniente indennità.

Finalmente si dice che per l'ordine alla fin fine non vi ebbero danni, non vi fu perdita di cosa, e che il tutto si riduce ad una semplice cessazione di lucro: si aggiunge che quando si tratta non di patire un danno, nè di soffrire la perdita di una cosa che si abbia, ma solo di perdere un lucro avventizio, allora non sia il caso di rifacimento.

Ma, o signori, il perdere un diritto che si acquistò anche a titolo meramente lucrativo, è un vero danno. Non è maggiormente permesso il danneggiare quei diritti che nascono da un titolo oneroso, quanto lo sia il togliere quei diritti che emergono da un atto lucrativo.

Alla fin fine vi ha questo contratto, vi hanno delle obbligazioni reciproche fra i contraenti. O si lascia la cosa nella piena sua incolumità, ed allora ognuno ha l'uso dei propri diritti; o si altera l'armonia del contratto, e si pregiudica uno dei contraenti, e a questi, quando sono tolti questi diritti, è dovuta un'indennità.

Io in conseguenza sono dolente di non potermi acconciare alla sentenza dell'onorevole deputato, e quindi, per ragion del mio ufficio, insisterò nella proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria ha la parola.

PESCATORE, relatore. Il relatore della Commissione non ha spiegato il suo sistema, quindi domando che mi sia concessa la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE, relatore. Il ministro ha dichiarato in sostanza di aderire alla quota del 10 p. 010 proposta dalla Commissione, o almeno ha dichiarato che non è alieno dall'ammettere questa quota; dichiarò inoltre che non fa difficoltà in quanto alle more, e che consente di sostituire il triennio proposto dalla Commissione al biennio proposto dal Ministero. Io alla mia volta dichiarerò che la Commissione non è aliena di aderire per questa parte alla proposta del Mini-

stero, e di sostituire al triennio della Commissione il biennio dal Ministero voluto.

La questione è adunque ridotta a questo punto: a chi debba pagarsi la quota del 10 per 010.

Il Ministero adduce a sostegno della sua opinione, del doversi cioè pagare la quota all'ordine; adduce, dico, una ragione dedotta dal diritto civile; il risarcimento, dice esso, è dovuto a chi ha sofferto il danno.

Io credo doversi la questione decidere con un principio derivato da un altro ordine d'idee, cioè dall'ordine politico.

È mia opinione che nel caso nostro non sia questione di risarcimento, ma bensì, a dirla chiaramente, di tributo. La legge, sciogliendo i vincoli delle commende patronate, ha ella diritto d'imporre un tributo? Sì certo, e lo provano le seguenti considerazioni.

Le commende patronate sono in tutto analoghe alle cappellanie e ai benefici semplici; dirò di più, una volta erano veri benefici ecclesiastici, ed anzi sappiamo che esistono tuttora commende, le quali furono fondate per commutata destinazione de' beni che altre volte spettavano a' benefici. E tanto è vero che si assomigliano le commende patronate alle cappellanie, o ai benefici semplici che è imposto ai commendatori l'adempimento di opere pie, analoghe alle obbligazioni imposte ai cappellani.

Ora tutti sappiamo che altre volte il legislatore nello svincolare i beni affetti a cappellanie e ai benefici di patronato laicale impose un tributo; e nessuno impugnò la giustizia di quel tributo; questo è il triplo tasso conosciuto da tutti. Per un'altra ragione credo avere il legislatore il diritto di porre un tributo sopra questi beni, ed è che in questo caso si opera quasi una mutazione di proprietà tra l'ordine e il possessore della commenda. Quella proprietà eventuale che spetterebbe all'ordine si acquista immediatamente dal possessore della commenda.

Dico quasi una mutazione di proprietà, e questo basta per imporre un tributo, sebbene una vera proprietà nemmeno eventuale non ispetti all'ordine; ma intanto questa quasi proprietà ripeto essere fondamento bastevole per imporre in questo caso un tributo analogo a quello che si paga per la mutazione di proprietà.

Una terza ragione che giustifica il tributo imposto dalla legge su questi beni fu già accennata dal deputato Bunico. Questo tributo è un compenso di quanto avrebbero pagati questi beni se fossero rimasti in commercio ed avessero per conseguenza di generazione in generazione subito le mutazioni e le trasmissioni a cui vanno soggetti gli altri beni.

Or dunque, se è un tributo, a chi deve pagarsi? All'ordine mauriziano, o allo Stato? Egli è vero, che per giustificare il tributo, perchè cioè non sembri esagerata questa imposta del 10 per 010, si fa osservare ai possessori quotati che essi al fine dei conti acquistano la piena disponibilità dei loro beni, e sfuggono il pericolo della devoluzione, e che ricuperano, per così dire, la metà della proprietà che essi avevano donata all'ordine, e che inoltre i loro beni sono affrancati da ogni pagamento delle decime o mezze decime, ma questi sono unicamente i motivi giustificanti il tributo e non i titoli a cui immediatamente si fonda. I titoli sono quelli che io poc'anzi accennava; i motivi giustificativi della legge non immutano la natura del diritto e non fanno che quello che è un vero tributo non sia un tributo.

Ma soggiunge il ministro: l'ordine mauriziano ha diritto di essere risarcito, perchè è privato d'un diritto di proprietà eventuale nascente da un contratto civile che si passa tra l'ordine stesso e il fondatore della commenda.

Io non penso che l'atto di fondazione di una commenda sia un contratto civile; ed infatti la commenda è ella un'istituzione civile o politica? È un'istituzione politica; dunque l'atto di fondazione è un atto politico, giacchè con un contratto civile non si dà origine ad una istituzione politica, e credo pure che dal tenore delle magistrali patenti del 1816, cioè dallo statuto organico dell'ordine mauriziano, chiaro emerge che l'atto di fondazione di una commenda è un vero atto politico, emanante dal generale gran mastro esercente un potere politico sull'istituzione dell'ordine mauriziano.

Io desumo la prova del mio asserito dal nuovo statuto organico dell'ordine mauriziano contenuto nelle patenti del 31 dicembre 1851, ove si consolida il patrimonio dell'ordine e si assegnano anzi le diverse porzioni della rendita che si ricavano dal totale patrimonio ai diversi servizi. Rilevo dalle citate patenti che il diritto eventuale di devoluzione non è annoverato tra le diverse parti del patrimonio consolidato; il che si è una prova di più che nel patrimonio consolidato, cioè in quel patrimonio che, secondo il nuovissimo statuto organico, costituisce la dotazione dell'ordine, quel diritto eventuale non può considerarsi nè come vero diritto, nè come proprietà, poichè non era in sostanza per l'ordine che una mera speranza.

Il signor ministro diceva che l'ordine mauriziano è un ente morale riconosciuto dallo Statuto, e che come tale deve essere trattato come tutti gli altri enti morali come le persone giuridiche. Rispondo che gli enti morali devono essere trattati secondo la rispettiva loro natura, e non sono tutti del medesimo genere. L'ordine mauriziano è un'istituzione, uno stabilimento di utilità pubblica, e non solo è nello Stato, ma è per lo Stato, e dico che l'utilità dello Stato deve premeleggiare sopra l'utilità dell'ordine mauriziano. Torno qui a confermare il mio assunto con prove desunte dal diritto positivo. Nell'articolo 166, se non erro, delle magistrali patenti 27 settembre 1816, è dichiarato espressamente che i beni dell'ordine sono considerati come beni della Corona, e che per conseguenza godono di tutti i privilegi di cui godono i beni del fisco. Sono dunque in ultima analisi destinati questi beni a quell'uso medesimo cui sono destinati i beni della Corona, e debbono perciò in caso di necessità concorrere con questi per sopperire ai bisogni dello Stato; se godono i privilegi del fisco, dovranno almeno nelle occasioni più urgenti sopportarne i pesi: di più in un altro articolo del citato statuto organico, credo nell'articolo 33, è dichiarato che in caso di guerra contro i nemici del nome cristiano debbono tutti i commendatori concorrere col servizio personale, e se non concorrono di persona, debbono le commende da essi possedute sopperire in danaro, secondo quella quota particolare che sarà determinata dal generale gran mastro dell'ordine.

Questa guerra noi l'abbiamo sostenuta (*Ilarità prolungata*), e precisamente contro i nemici del nome cristiano (*Bravo! bravo!*)

I commendatori, che io mi sappia, non hanno prestato a questa concorso personale (*Ilarità*); dunque, a termini del citato articolo, è il caso che il generale gran mastro imponga una tassa ai commendatori. (*Ilarità*)

Il ministro di grazia e giustizia tesseva le lodi dell'ordine mauriziano, ed anche noi non solamente lo ammiriamo, ma lo crediamo necessario ad uno Stato costituzionale.

Che cosa è nello stato presente l'ordine mauriziano? Non è altro che una corporazione riconosciuta dallo Stato, dotata di un patrimonio che distribuisce pensioni a titolo di commende e decorazioni.

Ora, io domando se uno Stato qualunque, e massime uno

Stato costituzionale, possa essere privo di un'istituzione che distribuisce pensioni e decorazioni al merito, ai servizi resi allo Stato, alla virtù cittadina.

Sotto l'antico regime queste decorazioni si concedevano per accrescere sempre più lo splendore ed il lustro di quelle famiglie che si consideravano come il sostegno del potere assoluto, ma lo Statuto ha portato una mutazione nello spirito dell'ordine mauriziano, e quindi innanzi dovranno le decorazioni e le pensioni essere distribuite, non più quasi esclusivamente come pel passato alla nobiltà (ed è per questo che lo stesso ministro di grazia e giustizia propose, ed otterrà certamente l'abolizione della distinzione tra i cavalieri di grazia ed i cavalieri di giustizia); quindi innanzi, io dico, queste pensioni e decorazioni saranno distribuite al merito, alla capacità, alla virtù cittadina, e con ciò l'ordine mauriziano sarà messo in perfetta armonia collo spirito dello Statuto.

Certamente un'altra mutazione ancora dovrà operarsi, cioè nel regime economico, giacchè a termini dello Statuto i beni della Corona di qualunque sorta (i beni della Corona sono quelli dell'ordine) sono amministrati dal potere esecutivo per mezzo d'un ministro responsabile.

Il regime economico dei beni appartenenti all'ordine, se si vuol metterlo in armonia collo spirito dello Statuto, dovrà dunque essere affidato ad un ministro responsabile vale a dire, dovrà l'amministrazione economica dei beni dell'ordine essere incorporata coll'amministrazione del regio demanio.

Ma intanto, ripeto, noi tutti riconosciamo l'ordine mauriziano come perfettamente consentaneo all'indole d'uno Stato costituzionale.

Non è per questo tuttavia a dirsi che, imponendo un tributo, noi dobbiamo ordinarne il pagamento al tesoro dell'ordine. Rifletta la Camera alle presenti angustie del pubblico erario: rifletta che il bilancio passivo annuo dovrà, per l'aggiuntovi debito, aumentarsi quindi innanzi non meno di venti milioni annui. Rifletta che già prima di tale aumento del passivo le entrate erano insufficienti ad operare quei miglioramenti che il progresso e lo Statuto richiedono; rifletta che il paese attende miglioramenti e non maggiori gravanze, e poi decida, se può, che il tributo imposto sui beni svincolati dee pagarsi non allo Stato ma all'ordine mauriziano.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Poche cose basteranno, a mio senso, per tutta confutazione alle cose dette per parte dell'onorevole relatore della Commissione.

Egli parlò essenzialmente dei tributi.

Richiamo quanto ebbi a dire sul principio del mio discorso, vale a dire doversi distinguere i titoli per ragione dei quali abbia a pagarsi il capitale, del quale si tiene discorso. Se questo pagamento dovesse essere fatto a titolo di tributo, confesso anch'io che nella situazione del pubblico erario non sarebbe cosa sconvenevole e non inopportuna che questo tributo si imponesse in ragione della somma e del vantaggio che ritrae il possessore dei beni vincolati per lo addietro, dell'averli quindi innanzi liberi e disponibili; ma a questo tributo, che può essere imposto ove la Camera lo creda, io non sarò mai per oppormi.

Avvi un'altra ragione non men certa, ed è quella di doversi accordare una indennità a coloro che, per ragione dello svincolamento, vengono a patire danno; il che si verifica quanto all'ordine, il quale, venendo a scadere dal diritto di conseguire la decima e mezza decima, e dal diritto all'erazione delle commende, non può essere privato di questa sua proprietà, salvo a prezzo di un congruo rirarcimento.

Onde evitare questa necessità, conviene che l'erezione delle commende non sia un atto del dritto civile, ma un atto del diritto politico.

Basta l'aver sott'occhio uno di questi atti, per conoscere come vi siano in essi due parti contraenti le quali vicendevolmente stipulano e permutano, e come fra queste stipulazioni dell'ordine vi siano quelle delle decime e mezze decime, e della devoluzione nel caso di linea finita. S'invocano varie delle disposizioni delle patenti magistrali regolative dell'ordine, e segnatamente quelle dove è detto che i beni dell'ordine sono considerati come beni della Corona e godono de' medesimi privilegi. Io non veggio come da questi ordinamenti della legge dell'ordine possa trarsi la conseguenza che vuole dedurne l'esimio relatore della Commissione, vale a dire, che questi beni, i quali si dicono essere beni dell'ordine, ai quali si dà per ragione di privilegio la prerogativa di poter essere considerati come beni della Corona, che questi beni, dico, cessino di appartenere all'ordine, appartengano allo Stato e si confondano al rimanente patrimonio dello Stato medesimo. Mi par che sia argomentare contro il vero senso delle disposizioni il voler torcere i vantaggi, le prerogative portate dalle medesime a danno di coloro, a favore dei quali vennero sancite, cioè contro l'ordine stesso. Nè credo di dover nulla aggiungere alle considerazioni già esposte, per rafforzare il tema nel quale costantemente insisto, vale a dire, non potersi pregiudicare l'ordine ne' diritti che gli competono, come non potrebbe pregiudicarsi alcun individuo, ne' diritti legittimi a lui spettanti, senza il pagamento di una congrua indennità.

Possono però andare del pari ed il tributo da pagarsi allo Stato, e l'indennità da attribuirsi all'ordine per l'affrancamento dalle decime e mezza decime.

DEMARIA. Signori, in mezzo a ragionamenti splendidi di tanto senno, di tanta eloquenza, io ardisco sottomettere alla Camera alcune brevi considerazioni attinte massimamente dalla destinazione data dall'ordine alle decime e mezza decime delle quali si tratta. Voi le perdonerete in chi ha dedicato tanta parte della sua vita a sollevamento dell'umanità sofferente.

Queste considerazioni, io dico, sono dettate dal timore che la decisione che sarà per prendere la Camera riesca di gravissimo danno alle istituzioni di beneficenza dipendenti dall'ordine mauriziano. Diffatti, un onorevole deputato ha già accennato, e consta dallo statuto dell'ordine che le decime e le mezza decime sono destinate massimamente al mantenimento degli ospedali dell'ordine mauriziano, con la quale destinazione si soddisfa allo scopo più legittimo, all'impiego più utile delle spese dell'ordine mauriziano, imperocchè ognuno sa come l'ordine mauriziano non sia che una figliuola dell'ordine di San Lazzaro; ognuno sa come la dotazione primitiva dell'ordine mauriziano risulti massimamente dai beni spettanti all'ordine di San Lazzaro.

Ora i beni spettanti all'ordine di San Lazzaro erano beni che la pietà o il rimorso faceva legare a quest'ordine, onde provvedere alla miseranda condizione degli innumerevoli lebbrosi che coprivano l'Europa, e la coprivano per modo che non si annoveravano meno di diciassette mila lebbrosari, e questi beni erano destinati a loro soccorso.

Ora, per giustificare sino ad un certo punto l'impiego dei beni lasciati a questi lebbrosari, l'ordine mauriziano stabilì ospedali, de' quali uno sta per ricevere insigni ingrandimenti.

Oltre di questi ospedali aperti ad ogni sorta d'infermità, l'ordine mauriziano ebbe eziandio sempre special cura dei

lebbrosi, i quali per avventura esistessero in questi Stati e questi lebbrosi che erano e forse lo saranno tuttora per molti soltanto un semplice ricordo del medio evo, sono nel nostro Stato una dolorosa realtà, alla quale è pur d'uopo di provvedere, imperocchè verso il fine del secolo trascorso si annoveravano solo quattro lebbrosi nel nostro Stato. Ora il numero dei medesimi oltrepassa il centinaio nella contea di Nizza e nell'annesso litorale, anzi vi sono dei cultori dell'arte salutare i quali, dietro indagini ben condotte, portano fino a quattrocento le famiglie che attualmente hanno dei lebbrosi. E questa malattia, come quella ch'è di genere attaccaticcio, si va ogni anno vieppiù allargando: quindi è che fra i pensieri del magnanimo ed immortal Martire di Oporto stava pur quello di erigere un lebbrosario, nel quale alle scarsissime sovvenzioni che i lebbrosi ricevono nelle loro famiglie si sostituisse un sistema di cure che valessero, se non a ridonare agli infermi la salute, il che è pur troppo generalmente impossibile, almeno ad alleviare i terribili, gli orrendi patimenti ai quali per tutta la vita questi infelici vanno soggetti.

Se pertanto colla disposizione che ci è proposta dalla Commissione si viene a togliere al bilancio dell'ordine mauriziano le rendite destinate per soddisfare ai doveri più imperiosi del medesimo, si viene a privare il medesimo dei mezzi per contribuire all'ingrandimento degli spedali esistenti, e di continuare l'attuazione del magnanimo pensiero dell'immortale fondatore del nostro Statuto, e si manca direttamente allo scopo che, come diceva, è inerente all'origine dell'istituzione ed alla primitiva dotazione di essa. Mi si dirà: l'ordine non ha redditi, l'ordine può sopra altri redditi prendere quanto verrà perdendo per l'affrancamento delle decime e mezza decime.

Ma, o signori, io temo assai che alla diminuzione delle rendite dell'ordine mauriziano, in conseguenza della perdita delle decime e mezza decime, non si trovi luogo a supplire con altro provento.

Diffatti le categorie del bilancio dell'ordine mauriziano, sulle quali si potrebbero prendere fondi che supplissero a quelli che verranno mancando col cessare delle decime e mezza decime, havvi la categoria delle pensioni; ma io credo che questa categoria non somministri punto di che supplire alle mancanze; imperocchè le pensioni dell'ordine mauriziano, le quali per l'istituto primitivo non dovevano oltrepassare la somma di ducento mila lire annue, omai sono portate alla somma di ducento settanta mila lire, e queste pensioni, non che diminuirsi, tendono, se ben sono esatti i ragguagli che mi sono stati dati, a divenire più numerose. Di queste pensioni se ne accordano, per dir così, quotidianamente delle nuove; così che da questa categoria certamente, o signori, non si potrà ritrarre di che supplire al danno che ne verrà alle istituzioni di beneficenza dell'ordine mauriziano col privarlo del provento delle decime e mezza decime.

Di queste pensioni eziandio una parte fu aggiunta al bilancio dell'ordine, in iscarico del bilancio generale dello Stato, prima che venisse presentato alle indagini del Parlamento; e questo passaggio, dirò così, di pensioni del bilancio dello Stato al bilancio particolare dell'ordine mauriziano, si potrebbe per avventura rinnovare, e quand'anche non si rinnovasse, il passaggio che è già stato fatto, toglierà alla categoria delle pensioni le opportunità di detrarre di che supplire al difetto che ne verrà alla sovvenzione degli istituti di beneficenza; questa categoria non potrà più somministrare di chi riempire questa lacuna; mentre io non disconosco

il sommo vantaggio, l'opportunità, la necessità che il bilancio generale dello Stato si giovi dell'affrancamento delle decime e delle mezze decime dell'ordine mauriziano, mentre divido la simpatia dell'onorevole relatore per l'utilità che ne potrebbe venire alla pubblica istruzione, io credo che sia egualmente consentaneo ai principii di giustizia, ai principii di progresso, di conservare la destinazione di codeste somme al sollievo dell'umanità soffrente, e dico dei principii di giustizia, perchè se la cosa andasse altrimenti, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quella parte dei proventi dell'ordine mauriziano, la quale era destinata veramente a conseguire lo scopo dell'ordine medesimo, quella parte sarebbe distolta dai redditi dell'ordine, mentre rimarrà intatta quella parte, la quale come sopravvanzante, come resa libera, cessata la necessità di supplire ai bisogni dell'umanità soffrente, è impiegata a servir di cumulo ad altre pensioni, ad altri stipendi. Sinchè quindi una falce riformatrice non mieta gli abusi che da tanto tempo regnano, ne verrà che per la proposta della Commissione rimarrà illesa la parte di reddito dell'ordine mauriziano impiegata senza corrispondere allo scopo primo del medesimo ordine, e rimarrà diminuita quella parte che era veramente impiegata ad una legittima destinazione.

Pertanto proporrò un mio emendamento, il quale consisterebbe in ciò che la Camera decida che il prodotto dell'affrancamento delle decime, sia che debba pagarsi al tesoro pubblico, sia che decida che debba pagarsi al tesoro dell'ordine mauriziano che questo affrancamento non sia stornato dalla destinazione che avevano le decime e mezze decime, massimamente perchè collo stornare codesto prodotto io temerei che venisse deluso uno degli ultimi e più generosi voti dell'illustre martire di Oporto.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Demaria all'articolo 4 è questo:

« Il prodotto dell'affrancamento delle decime pagate finora dai beni delle commende svincolate in virtù della presente legge, sarà dall'ordine mauriziano convertito in altrettante cedole del debito pubblico, il frutto delle quali sarà applicato esclusivamente a beneficio degli ospedali dell'ordine mauriziano. »

PESCATORE, relatore. Domando la parola per dare uno schiarimento.

Non sussiste in fatto che il prodotto delle decime sia specificamente destinato al mantenimento degli ospedali. Ho già detto che colle patenti del 1831 venne il patrimonio dell'ordine consolidato e posto sotto un'amministrazione comune, una sola è la massa, una e complessiva è la rendita. Essa viene poi distribuita nei diversi servizi; ed agli ospedali ne venne assegnata una porzione eguale al prodotto delle decime: così si esprime testualmente l'articolo 30, n° 4, delle patenti precitate; onde si scorge che le decime sono beni indicate come misura della porzione di rendita destinata al servizio degli spedali, ma non vennero specificamente e tassativamente assegnate ai medesimi.

Non vi ha dunque fondato timore che per l'affrancamento delle decime possa venir d'altrattanto scemata la quota di rendita dovuta agli spedali dalla massa dell'ordine, ed il supporre che senza plausibile fondamento e solo per effetto d'ingiusto pretesto si voglia operare una detrazione, è cosa troppo ingiuriosa agli amministratori dell'ordine mauriziano.

FAGNANI. Dimando la chiusura.

DEMARIA. Mi si fa osservare che all'articolo 48 degli statuti medesimi, le decime sono espressamente applicate al mantenimento degli ospedali dell'ordine.

Molte voci. La chiusura!

DEMARIA. Mi permettano: stando a questo, lo schiarimento del deputato Pescatore non proverebbe la mancanza di fondamento nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Fagnani ha dimandata la chiusura.

CORNERO G. B. Chiedo di parlare dopo la chiusura.

Alcune voci. Vi è ancora l'emendamento del deputato Franchi.

PRESIDENTE. Allora darò la parola al deputato Franchi.

FRANCHI. L'emendamento che propongo alla Camera si oppone necessariamente per una parte al sistema spiegato dal Ministero, e per l'altra al sistema spiegato dalla Commissione in quanto che considera i diritti e dell'ordine e dello Stato; quindi è necessariamente fondato sopra un sistema di ragionamento in parte diverso da quello sul quale poggia la proposizione ministeriale e in parte su quello sul quale poggia la proposizione della Commissione. Io ho considerato e diviso gli oneri che proporrei imporsi ai possessori delle commende sopresse in somme da pagarsi all'ordine ed in somme da pagarsi al tesoro dello Stato. Quindi comincerò a parlare dell'ordine.

Poteva esservi qualche dubbio e forse non privo di apparenza di fondamento che il dominio diretto e la reversibilità delle commende potessero considerarsi come facienti parte della dotazione dell'ordine mauriziano.

Profondi giureconsulti e del Ministero e della Commissione hanno sostenuto e difeso la sentenza che, non ostante che questa reversibilità e questo dominio diretto si dovessero considerare come di proprietà dell'ordine, nulladimeno non si potessero dire far parte della sua dotazione. Il decreto della Camera stato pronunciato ieri, avendo sancito questa massima, ne dovremo dedurre la conseguenza non essere dovuta all'ordine veruna indennità per diritti che non cadono nella sua dotazione. Se invece si ammettesse dovuta una indennità per la privazione di quel dominio diretto, di quella reversibilità, non sarebbe sostenibile il dire che quei diritti non cadono nella sua dotazione.

Ma questo ragionamento io non credo che possa estendersi sino alle decime e mezze decime, quantunque queste non siano altro che una dipendenza delle commende stesse, esse si pagano già attualmente e si pagarono fin dal principio della fondazione di ciascuna commenda, in guisa che questa somma che si esigeva veramente dall'ordine, che cadeva veramente nel suo tesoro, io credo che sia una parte integrante della sua dotazione. Ora la dotazione dell'ordine mauriziano fu mantenuta dall'articolo 78 dello Statuto e per conseguenza io ritengo che quella dotazione debba essere intangibile, ed essendo parte della dotazione di quest'ordine le decime e mezze decime, io dico che anche queste sono intangibili, e non possiamo per nessuna ragione privarne l'ordine mauriziano.

La Commissione nel suo ragionamento che applicò tanto alle decime, quanto a quello che essa chiamò talvolta indennità, talvolta tributo, disse che sarebbe stato utile che l'ordine mauriziano fosse venuto in soccorso delle finanze ora così aggravate. Io convengo che sarebbe utilissimo che l'ordine mauriziano sovvenisse ai bisogni dell'erario, ma non ostante questa utilità, io non credo che vi sia un diritto di diminuire la sua dotazione, la quale fu espressamente mantenuta dallo Statuto, perchè altrimenti ne verrebbe, se non una violazione, almeno una infrazione dello Statuto.

Io ho proposto che queste decime e mezze decime fossero mantenute mediante la rimessione di una cedola portante

una rendita eguale a quella della decima o mezza decima. Proponendo questo modo di pagamento ebbi anche in vista due vantaggi, uno cioè di chi deve pagare la decima o mezza decima, l'altro delle finanze dello Stato.

Chi deve pagare le decime o mezza decime avrà un vantaggio nell'acquistare la cedola, e lo Stato può trarre vantaggio, in quanto che essendo il momento di contrarre prestiti, troverà una sorgente maggiore di domande per collocare tali rendite.

La Commissione disse, come io accennava, che era utile che l'ordine pagasse; parlò dell'utilità che doveva derivare dall'ordine e parlò del progresso al quale siamo chiamati mercè della legge statuaria.

Io all'incontro non credo che si tratti di cercare l'utilità delle finanze, nè penso che si possa qui far indagine sulla natura dell'utilità dell'Ordine, e molto meno che qui possa aver luogo la teoria del progresso secondo la legge che ci governa. Qui non si tratta che di seguire esattamente la lettera dello Statuto che mantiene ferma la dotazione dell'Ordine.

Per questa parte adunque propongo che siano mantenute, come ravviso di giustizia, le decime e mezza decime dell'ordine mauriziano, mediante la rimessione di una cedola portante una rendita eguale alla decima e mezza decima, di cui l'ordine verrebbe privato.

Ora passo allo Stato.

La Commissione, dopo che parlò più volte dell'indennità che devono pagare i possessori delle commende sopresse, in ragione dei vantaggi che ricavano da questa soppressione e dall'avvenuta libertà dei loro fondi, fece a sè stessa questa interrogazione: a chi deve essere dovuta siffatta indennità? Quindi con una serie di ragionamenti, dei quali ho già fatto parola, concluse che cotesta indennità, ben lungi di essere dovuta a chi subì il danno, deve in cambio essere pagata allo Stato.

Io ritengo che indennità non sia dovuta, e se fosse dovuta lo dovrebbe essere naturalmente a chi ha sofferto il danno. Si pose per principio che il diritto di reversibilità e il dominio diretto delle commende non cadono nella dotazione dell'ordine, quindi all'ordine per questo titolo non può essere dovuta indennità.

La Commissione forse non fu lontana da questo ragionamento, posto che poco dopo, invece di chiamarla indennità la chiamò tributo, e disse doversi imporre in queste circostanze ai possessori un tributo, e concluse dicendo che la nazione deve in queste circostanze imporre, allegando che « lo Statuto non permettendo l'imposizione, nè la riscossione di nessun tributo senza il preventivo assenso del Parlamento nazionale, riserva per necessaria conseguenza le più vitali questioni al libero e supremo giudizio della nazione. »

Questo principio in sè stesso così chiaro, se in materia di tributo si proponesse scompagnato da qualche altro principio potrebbe trarre a conseguenze troppo importanti, io credo che questo principio, ovvero questo diritto di imporre tributi non debba venire scompagnato dall'articolo 25 dello Statuto, cioè che tutti i cittadini devono contribuire ai tributi secondo le loro sostanze, ed è appunto da questo articolo dello Statuto che io traggio argomento per escludere la proposizione della Commissione onde sostituirvi invece la mia. Coll'imporre questo peso del 10 per 100 sul valore delle commende, noi imponiamo ad una classe soltanto (la quale è anche poco numerosa) di cittadini un'imposizione assai forte, presso che arbitraria.

Quest'imposizione non sarebbe portata da veruna legge che colpisca tutti i cittadini egualmente, la qual cosa debbe

essere lo scopo dell'imposizione dei tributi, se vogliamo che questi siano imposti secondo le norme dallo Statuto sancite. I possessori di commende svincolate ricadono naturalmente in una delle condizioni, nelle quali tutti i cittadini sono colpiti da due leggi generali del nostro diritto amministrativo; nella condizione cioè di quelli che pagano un tributo acquistando una proprietà o in via contrattuale o in via di successione. Mediante la soppressione delle commende si opera un passaggio di proprietà, vale a dire una consolidazione del dominio diretto col dominio utile già spettante ai possessori delle commende.

Comunque derivi questa consolidazione, sia che si voglia considerare come conseguenza di un contratto, sia che si voglia considerare come una specie di successione, il fatto è che mediante la soppressione viene a riunirsi nel possessore della commenda il dominio utile e la disponibilità dei beni che prima non aveva. Ora noi vediamo che ogniqualvolta succede in un cittadino un passaggio di proprietà o in via contrattuale o in via di successione, allora la legge lo colpisce di un tributo. I possessori delle commende sopresse, ricadendo in una delle condizioni colpite da legge generale, è naturale che per una induzione essi sieno pure tenuti a pagare un tributo; ma siccome poi è incerto se questo tributo si debba calcolare secondo le norme che fondano il tributo in materia contrattuale, o se si abbia a considerare a norma dei principii del tributo che colpisce i passaggi di proprietà per via di successione, io credo che qui il legislatore sia in diritto di scegliere quello che più crede.

Considerando lo stato delle finanze, considerato il vantaggio sommo che ricavano i possessori delle commende, io credo che il legislatore sia fondato e debba anzi scegliere quella legge la quale dà alle finanze un maggior prodotto.

Io quindi proporrei che si scegliesse la stessa imposizione che si è adottata nelle successioni fra estranei, vale a dire il dieci per cento; ma avendo preso, direi, per tipo il pagamento del diritto che si pagava in occasione di passaggi di proprietà per via di successione, e così avendo preso il massimo diritto che si paga allo Stato, ragion vuole che si tenga anche conto delle ragioni di giustizia che dovrebbero in questa speciale circostanza scemare il pagamento del dieci per cento.

Chi acquista in via di successione acquista l'utile e diretto dominio e la disponibilità dei beni, ed allora paga il dieci per cento; in questa circostanza i possessori di commende non acquistano che l'intero dominio diretto e la disponibilità dei beni, il quale dominio diretto per lo più vien calcolato eguale ad un capitale, eguale al capitale che rappresenta il dominio utile, e perciò io proporrei che i possessori delle commende dovessero pagare bensì il massimo diritto che possono pagare al Governo nei passaggi di proprietà, ma che solamente pagassero per la concorrente della metà, vale a dire il cinque per cento, perchè non vengono a consolidare nella loro proprietà che una metà eguale a quella che già possiedono.

PESCATORE, relatore. Domando che si passi ai voti, e domando la parola per la posizione della quistione.

FRANCHI. Mi lasci terminare.... Due osservazioni mi rimangono a fare: una è che nel mio emendamento si dovrebbe fare la rettificazione di una frase che mi è sfuggita.

Nel comporre, nel formare il capitale col quale i possessori delle commende pagar devono il tributo del cinque per cento, vuolsi dedurre il capitale corrispondente alla rendita delle decime e mezza decime, altrimenti i possessori verrebbero a pagare due volte lo stesso diritto.

Non si tratterà che di fare una piccola rettificazione, dicendo: « dedotto il capitale corrispondente alla rendita delle decime e mezze decime. »

L'ultima osservazione che io propongo alla Camera è questa, che essendovi nella soppressione dei fedecommissi consolidazione di dominio diretto col dominio utile, vi è passaggio di proprietà, e quindi in forza di questo passaggio si doveva pagare un tributo come suolsi sempre pagare. Io convengo esservi una gran diversità fra le commende ed i fedecommissi, ma egli è anche costante che mediante l'abolizione dei fedecommissi e dei maggioraschi passa nell'attuale possessore del fedecommissio o maggiorasco il dominio utile e la disponibilità dei beni che prima non aveva.

Quindi, se i miei ragionamenti quanto alle commende sono giusti, come credo, è facile dedurne la conseguenza che anche i possessori dei fedecommissi, serbata pure una qualche diminuzione, attesa la diversità che passa tra i fedecommissi e le commende, dovrebbero, dico, essere tenuti al pagamento di un diritto verso il tesoro dello Stato, appunto per la stessa ragione che si verifica in essi una consolidazione di dominio, la quale io considero come passaggio di proprietà. Quindi io fo proposizione espressa, che la Camera veda se crede di dovere imporre un qualche tributo anche ai possessori dei fedecommissi, dei maggioraschi e primogeniture. Ove la Camera ammettesse di imporre loro un qualche tributo, sarebbe poi il caso di discuterne l'ammontare; ma se la Camera...

PESCATORE, relatore. Domando la parola.

FRANCHI. Mi permetterò di rimettere al signor presidente lo stesso mio emendamento solamente rettificato, e la rettificazione è questa:

« I possessori delle commende saranno tenuti di *rimettere* (invece di *rimetteranno*) al tesoro dell'ordine una cedola del debito pubblico dello Stato di una rendita (invece della rendita, che è errore di stampa) uguale alle decime e mezze decime da essi solite a pagarsi. »

PRESIDENTE. Prima di accordare ad altri la parola, domando se l'emendamento del deputato Franchi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PESCATORE, relatore. Io spero che la Camera passerà ai voti, ed in questa speranza non dirò che poche parole sulla posizione della questione. La votazione sarà naturalmente tra il progetto della Commissione e l'emendamento del deputato Franchi; l'uno e l'altro sono d'accordo in un punto, cioè che si debba pagare una quota allo Stato; il progetto vuole il 10 per 100, l'emendamento vuole il 5 per 100; credo adunque doversi votare sul 5 e sul 10, ma opino prima si debba porre ai voti il 10, perchè chi vuole il dieci vuole anche il cinque, e quando fosse ammesso il cinque per cento, questo non vorrebbe significare che il dieci fosse rigettato. Io credo adunque che è meglio che sia messo prima ai voti il dieci per cento; se non passerà, allora si voterà per il cinque per cento.

PRESIDENTE. La questione sta nel vedere se si debba corrispondere un'indennità all'ordine, ovvero un tributo al tesoro dello Stato.

Una voce. Cominciamo dal votare la massima.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. La questione principale è se si debba dare solamente all'ordine, oppure all'ordine ed allo Stato; poi verrà la questione del quanto si dovrà dare. Mi pare che la prima sia quella che voglia essere preventivamente decisa.

PRESIDENTE. Mi permetta: l'idea principale emessa era di condurre la discussione in modo che si votasse sull'emen-

damento Franchi, colla riserva però che nel caso non fosse adottato, restasse in libertà ancora la Camera di decidere a chi si dovesse dare l'indennità, avendo la Camera deciso che una qualche indennità fosse da corrispondersi.

DEMARCHI. Questo non fu ancora deciso.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Una cosa non è già subordinata all'altra, ma sono due questioni parallele; il Ministero non crede di potere svincolare le commende senza dare un'indennità all'ordine. Si propone ora che debbasi corrispondere eziandio un tributo al Governo, nè il Ministero fa a ciò opposizione alcuna.

Queste cose adunque non sono l'una all'altra subordinate, ma sono due cose che debbono camminare di pari passo.

PESCATORE, relatore. Domando se sia vero che la votazione è fra il progetto della Commissione e l'emendamento.

PRESIDENTE. La votazione è sempre sul progetto.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. La votazione abbraccia tutto.

PESCATORE, relatore. Dunque si vota tra il progetto della Commissione e l'emendamento.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Bisogna votare prima la massima.

PRESIDENTE. Voteremo sul progetto della Commissione, quindi ci appiglieremo agli emendamenti cominciando da quelli che più se ne allontanano. Vi è quello del deputato Franchi, secondo il quale si corrisponderebbe un'indennità ed al Governo ed all'ordine.

Se la Camera decide di non dare a tutti e due un'indennità, non per questo decide di darla più all'uno che all'altro.

Se venga eliminato l'emendamento Franchi, ci rimarrà pur sempre facoltà di votare poi separatamente le due proposizioni.

Ecco perchè io proponeva anzitutto la votazione sull'emendamento Franchi.

Voci. Sì! sì!

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare che siano due le questioni: coll'una si vuol dare un'indennità all'ordine, coll'altra si propone di dare anche un tributo allo Stato. L'una delle questioni è affatto dall'altra distinta, perchè una identità può stare senza l'altra, e possono anche ambedue esistere contemporaneamente.

Mi pare adunque che si debba porre in votazione prima una questione e poi l'altra.

Votiamo adunque prima sul dare o non dare un'indennità all'ordine, e resterà ancora intatta la questione se sia dovuto o no un tributo al tesoro dello Stato.

Voci. Sì! sì! Bene! La massima! la massima!

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti se debba darsi o no un'indennità all'ordine.

(Dopo prova e controprova, il presidente annunzia che la Camera ha deciso di non dare alcuna indennità all'ordine.)

MENABREA. Ayant moi-même compté les votes émis par messieurs les députés, il me semble qu'il y a doute sur le résultat de la votation. (*Forte mormorio*)

Voci. All'ordine! all'ordine!

BASTIAN. (Molto animato) Ce que monsieur le député Menabrea vient de dire est très-inconvenant pour le moins. Je prie monsieur le président de le rappeler à l'ordre.

PRESIDENTE. Credo che il deputato Menabrea abbia preso sbaglio.

MENABREA. Je demande la parole. (*Vivi rumori*)

Voci. All'ordine! all'ordine!

MENABREA. Messieurs, je demande la parole pour expliquer ma pensée. Je n'ai point voulu mettre en suspiccion

la bonne foi des membres du bureau. (*Rumori*) Je vous demande, messieurs, qu'il me soit permis de parler. Je dis donc que je n'ai nullement voulu mettre en doute la bonne foi des membres du bureau: mais une erreur est possible. En la signalant, je n'offense personne; et en demandant qu'une votation douteuse soit renouvelée, je suis dans mon droit. Au reste, l'importance de la matière dont il est ici question est assez grande pour qu'on ne passe pas aussi légèrement sur ma réclamation. (*Bisbiglio*)

MICHELINI G. B. Domanderò al deputato Menabrea. . .
Molte voci. Basta! basta!

PRESIDENTE. Secondo l'ufficio, la Camera ha deciso non essere il caso di dare alcuna indennità all'ordine. Pongo ora ai voti se debbasi accordare un tributo allo Stato.

(La Camera annuisce.)

Parmi bisogni ora mettere ai voti l'articolo della Commissione. Cominceremo a votare sul primo paragrafo così concepito:

« I possessori delle commende soppresse dovranno, in corrispettivo dello svincolamento dei beni e dell'affrancamento di essi dalla decima o mezza decima, pagare al tesoro dello Stato nel termine di tre anni e in tre rate eguali d'anno in anno un capitale corrispondente al dieci per cento del totale valore dei beni secondo la stima che ne verrà fatta in contraddittorio del possessore e di chi rappresenta il demanio dello Stato, da periti eletti di comune accordo, ovvero deputati d'ufficio dai tribunali ordinari. »

PESCATORE, relatore. Propongo che siano soppresse queste parole: *in corrispettivo dello svincolamento dei beni e dell'affrancamento di essi dalla decima o mezza decima*, talchè il progetto della Commissione rimarrebbe concepito così:

« I possessori delle commende dovranno pagare al tesoro dello Stato nel termine di tre anni, » ecc.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se acconsenta alla proposta soppressione.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

Leggo il secondo paragrafo:

« Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni, in tre anni eguali, come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopraddetto. »

Ricorderò come il deputato Demaria ha proposto un emendamento di cui darò lettura.

DEMARIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane che a porsi ai voti il secondo paragrafo.

(La Camera approva.)

L'articolo quinto rimane di sua natura soppresso.

(Legge e pone successivamente ai voti gli articoli 5, 6 e 7 così concepiti):

« Art. 5. Gli attuali possessori delle commende non cesseranno di far parte dell'ordine e di portare le insegne di cui già si trovano fregiati.

« Art. 6. Sono abrogate le leggi e gli statuti del detto ordine riguardanti la distinzione tra i cavalieri di giustizia e quelli di grazia, e le prove di nobiltà, che rimangono perciò interdette.

« Art. 7. Le disposizioni date negli articoli 1, 3, 4, in quanto riguardano i fedecommissi, i maggioraschi e le primogeniture, non sono applicabili alla Sardegna, per cui già si è provveduto col decreto reale del 5 agosto 1848.

« Il nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata all'ufficio del controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del Governo. »

(La Camera li approva separatamente.)

Succedono ora le aggiunte, che formerebbero gli articoli 8 e 9, proposte dai deputati Cabella, Torre, Bonelli, Ricci Vincenzo, Ricci Giuseppe, Benso.

Esse sono così concepite:

« Art. 8. La metà riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative della repubblica ligure del 22 e 26 marzo, 8 e 16 giugno 1799 e che al momento della pubblicazione della presente legge non sarà ancora devoluta all'immediato successore in esse contemplato, è considerata come un vero fedecommissio, primogenito o maggiorasco ed è svincolata nell'attuale possessore, nei modi ed a termini delle precedenti disposizioni.

« Art. 9. Sarà provveduto con apposita legge per ciò che riguarda le così dette fedecommisserie, dispense, colonne dei luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni, conosciute specialmente in Liguria e che fossero tuttavia sussistenti, nelle quali la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore rappresentato da una amministrazione ordinata in perpetuo ed incaricata di distribuirne i proventi tra i chiamati. »

La parola è al deputato Torre, per isvolgere questa proposta.

TORRE. Signori, io ed alcuni miei colleghi deputati genovesi abbiamo creduto che nell'occasione di questa legge sarebbero state necessarie alcune speciali disposizioni per la Liguria, nella quale sono state pubblicate prima dell'unione di esso col Piemonte delle leggi svincolative dei fedecommissi, le quali sono tuttora in vigore e sono sostanzialmente diverse da quelle che erano state pubblicate in Piemonte.

Le leggi svincolative dei fedecommissi che furono pubblicate nella Liguria, sono del 22 e 26 marzo e dell'8 e 16 giugno 1799. Quest'ultima è un puro supplemento per l'esecuzione della prima, che è la sostanziale.

Combinando fra di loro l'articolo 1 di questa legge e l'articolo 3, è difficile non ravvisarvi una manifesta contraddizione, almeno quanto alla lettera della legge.

Infatti nell'articolo 1 i fedecommissi si dichiarano liberamente svincolati per metà nell'attuale possessore e per metà nell'immediato successore; per modo che sembra che fosse, e nell'intenzione e nella lettera della legge di abolire e svincolare i beni immediatamente da qualunque condizione che potesse paralizzarli e renderli men liberi nelle mani del possessore e dell'immediato successore per le quote rispettive.

Ma nell'articolo 3 di questa legge trovasi stabilito, che sotto il nome d'immediato successore dovrà intendersi quello che si troverà chiamato alla morte dell'attuale possessore.

La natura del fedecommissio quindi consistendo essenzialmente nella condizione da cui trovasi vincolato il possessore dei beni che vi sono soggetti, a conservarli ed a restituirli alla sua morte a quell'individuo che si troverebbe chiamato dalle tavole d'istituzione, ne segue necessariamente che in forza di quell'articolo 3 dovendosi aspettare la morte dell'attuale possessore per vedere chi sarebbe stato l'immediato successore a cui dovea passare la seconda metà del fedecommissio, e la proprietà di questa metà non potendo per natura rimanere in sospeso durante questa incertezza, l'attuale possessore non era evidentemente privato con quella legge della

proprietà che aveva anche della metà del fedecommesso, che doveva conservare e che non poteva quindi alienare e che doveva trasmettere o restituire alla sua morte all'immediato successore che sarebbe stato in allora chiamato.

Ciò posto, è indubitato che non ostanti le espressioni del 1° articolo, la disposizione dell'articolo 3 conservava necessariamente la condizione fedecommissaria ed il vincolo della metà dei beni trasmissibile all'immediato successore, che si troverebbe tale alla morte dell'attuale possessore, e che perciò quella metà che apparentemente si disse svincolata e che tuttora trovasi in Liguria nelle mani di chi era possessore del fedecommesso nel 1799, è tuttora un vero fedecommesso e deve essere perciò regolata anch'essa dalle disposizioni della presente legge.

L'apparente contraddizione però che si manifesta nei due citati articoli della legge del 1799 ha fatta nascere la questione davanti ai tribunali della Liguria, precisamente sul punto, se i fedecommissi debbano intendersi effettivamente svincolati con quella legge fino dal 1799 anche per la metà devoluta all'immediato successore onde potere decidere se questa metà possa essere colpita o no dalla prescrizione decennale e trentennaria, che era stata stabilita dal Codice francese, da che pareva che se questa metà fosse stata tuttora un vero fedecommesso, non si sarebbe potuto relativamente ad essa invocare la prescrizione.

Diverse decisioni del cessato reale Senato e dell'attuale magistrato d'appello, emanarono su questo punto, le quali per la massima parte hanno ammessa la decorrenza della prescrizione decennale e trentennaria anche relativamente alla metà del fedecommesso devoluta all'immediato successore. E per quanto diversi siano stati i motivi accennati in quelle sentenze, a fondamento di una tale decisione che qui sarebbe lungo anche l'indicare, pure in molte di quelle decisioni si vede chiaramente stabilita anche la massima che i fedecommissi si dovevano considerare svincolati pienamente fino dal 1799, e quindi libera la metà dovuta al successore immediato ancorchè la persona di questo non potesse essere determinata che alla morte dell'attuale possessore, il che verrebbe a dire implicitamente che questa metà non si potrebbe considerare attualmente come un vero fedecommesso e che perciò essa sfuggirebbe alle disposizioni della presente legge.

Una tale motivazione potrebbe far nascere delle questioni nel Genovesato che a nostro senso deve la legge prevenire onde togliere il pericolo di lunghe e dispendiose liti quando questo pericolo è manifesto da una incertezza manifestamente nella legge.

Io ed i miei colleghi abbiamo creduto che se la massima, come sopra accennata, in quelle sentenze prevalessesse, ne avverrebbe che mentre dalla legge presente rimangono svincolati, liberi e disponibili nelle mani dell'attuale possessore tutti i beni che si trovano ora vincolati a qualsiasi condizione fideicommissaria, la metà dei fedecommissi che resterebbe tuttora nelle mani di chi ne era il possessore nel 1799 nella Liguria rimarrebbe tuttora soggetta ad un vincolo d'inalienabilità che, sia o non sia un vero fedecommesso in apparenza, pure sarebbe sempre un vincolo inconciliabile col principio dell'immediato svincolamento dei beni e della loro libera alienabilità, che si vuole attuare colla presente legge.

Noi proponiamo quindi l'aggiunta dell'articolo 8 per rendere uniforme la presente legge in tutte le parti dello Stato, anche per la metà dei beni vincolati che tuttora esistessero nella Liguria, in forza della citata legge del 1799.

FARINA. (*Interrompendo l'oratore*) Domanderei la divisione della questione.

PRESIDENTE. Infatti questo ragionamento spetta al secondo articolo; inviterò l'oratore a rimandare le sue osservazioni a quando sarà aperta la discussione sul secondo articolo.

FARINA. Io avevo chiesta la parola su quel primo articolo, perchè, attesa la mia assenza dalla Camera, non essendomi potuto intendere cogli onorevoli miei colleghi e compatriotti, credo di ravvisare nell'articolo, tal quale venne proposto, una specie di contraddizione; ond'io esporrò brevemente alla Camera i motivi che m'inducono in questo sentimento.

Il principio politico che domina la legge abolitiva dei fedecommissi, è la soppressione del vincolo, che, sottraendo la proprietà alla libera trasmissione ed uso fra cittadini, la vincola perpetuamente, o per una durata eccedente la vita d'un uomo, a determinata famiglia o successione. Ma la legge della repubblica ligure del 1799 svincolativa dei fedecommissi, svincolando la proprietà della metà nel possessore attuale (d'allora, ben inteso) e la metà nel successore immediato, non costituisce un vincolo perpetuo, non costituisce un vincolo che ecceda la durata della vita dell'uomo, e sotto il rapporto (questo è il solo rapporto, sotto il quale ora io considero la legge) della durata, questa legge non eccede i limiti che stabiliscono tutte le altre leggi, le quali si riferiscono all'usufrutto.

In conseguenza sotto questo rapporto non può essere abolita, perchè è in armonia colle massime stabilite in tutte le legislazioni delle nazioni colte d'Europa.

Ma si soggiunge in contrario che la chiamata del successore al fedecommesso non verificandosi che all'epoca della morte dell'attuale possessore, ne viene che resta, durante la vita del possessore attuale, incerta la persona dell'immediato successore, che non sarà tale eccetto che all'atto in cui si verificherà la morte del possessore attuale e che conseguentemente, durante questo intervallo di tempo non sapendosi a chi appartenga veramente la proprietà della metà dei beni che è attribuita dalla legge ai successori immediati, restano impedito tutte le stipulazioni coi veri e legali proprietari li quali vincolino, mutino e facciano trapassare la proprietà medesima.

Sebbene questo argomento abbia apparenza di giustizia, non mi pare applicabile al caso nostro, perchè questa incertezza sulla persona del vero proprietario non essendo protratta oltre il tratto della vita dell'attuale possessore, non è in urto con altre disposizioni che pure si trovano nella nostra legislazione e che stabiliscono questi vincoli nel modo il più espresso.

Queste disposizioni io le rinvengo nell'articolo 882 del nostro Codice civile, il quale è così concepito:

« Non è vietato, lasciando l'usufrutto dell'eredità ad una o più persone cumulativamente, istituire uno o più eredi, o fare uno o più legati, ancorchè colla condizione che gli eredi o legatari *siano sopravviventi agli usufruttuari, e premorendo, sostituirne volgarmente altri*; e non è parimenti vietato l'istituire uno o più eredi o fare legati sotto una condizione, quantunque la medesima *non sia per verificarsi che al momento della morte degli eredi o legatari, e non verificandosi la condizione sostituirne pure altri volgarmente.* »

Ora l'inconveniente dell'incertezza della persona colla quale contrattare si verifica tanto nel caso della proprietà della metà del fedecommesso attribuita dalla legge in vigore, come nel caso delle sostituzioni contemplate nell'articolo 882 del Codice civile, e se si distrugge perciò una legge non vedo

perchè si debba conservarne un'altra che presenta un istesissimo inconveniente, e perchè invece non si debba mettere l'attuale disposizione legislativa in armonia col complesso del Codice.

E qui avverta bene la Camera che non si tratta di abolire il vincolo dei fedecommissi che in Liguria più non esistono, ma di distruggere una vera e definitiva legge che esiste in questo momento, mentre colla legge attuale la proprietà dei fedecommissi aboliti viene tolta da certe persone per attribuirli invece a certe altre; si toglie la proprietà alle persone alle quali era attribuita dalla legge precedente e la si attribuisce ad altre, senza che il motivo di questo traslocamento di proprietà che la nuova legge si arroga di fare sia giustificato da quel tale inconveniente che si verifica in molte altre disposizioni del Codice civile. Ciò è tanto vero che, sebbene tutta la legislazione francese fosse introdotta in Liguria e conseguentemente si dovesse applicare anche la legge svincolativa dei fedecommissi, la trasmissione all'immediato successore della parte dei beni anteriormente vincolati a fedecommissi non venne mai dalla giurisprudenza considerata come un vero fedecommissi, e la legge del 1799 venne costantemente eseguita pel corso di 52 e più anni. Ora pochi attuali possessori del 1799 possono esistere o devono essere decrepiti, e conseguentemente quel diritto di speranza che è attribuito all'immediato successore dalla legge gli vien tolto improvvisamente e senza verun plausibile motivo al momento appunto in cui sta per convertirsi in realtà colla morte del possessore attuale.

Dimodochè la disposizione della legge attuale priva quello che ha una speranza fondata in legge ad un diritto, lo priva, dico, del diritto medesimo per attribuirlo a chi non vi aveva nè diritto, nè speranza e che per più di 52 anni si era abituato a considerare come altrui la proprietà che ora gli viene inopinatamente attribuita.

Io pregherei inoltre i miei colleghi a voler riflettere quante perturbazioni questo improvviso cambiamento porterebbe nelle famiglie, mentre è certo, e specialmente in occasione de' matrimoni, che quelli che si credevano immediati successori hanno calcolato su questa proprietà che, se non veniva a loro, veniva, in moltissimi casi almeno, alla loro prole, e come in ispecie le femmine abbiano potuto basare fondata speranza di conseguire alimenti sui beni dell'antico fedecommissi, che veniva in questo modo trasmesso certamente od ai loro mariti od ai figli loro; che se poi il principio della libera trasmissibilità della proprietà si vuole mantenere in tutta la sua integrità, io allora domanderò ancora agli onorevoli miei concittadini perchè non preferiscano l'ingegnoso pensiero della Commissione che era stato da essa proposto all'articolo 3 della legge che ci venne presentata e che in sostanza rendeva liberi questi beni attribuendone la proprietà immediatamente a quello che attualmente sarebbe l'immediato successore in caso che ora si verificasse la chiamata. In questo caso, io dico, se si può, non è necessario che la legge trasferisca la proprietà da quello al quale era stata conferita prima in un altro, e se si vuole assolutamente libera questa proprietà, quantunque, ripeto, abbiamo nel Codice esempio che questa liberazione si può protrarre sino alla morte dell'attuale possessore, pure, se si vuole stabilire, allora mi sembra più convenevole ristabilirla attribuendo questo diritto a chi ha diritto attualmente e che vi ha un diritto di speranza semplicemente, mentre il possessore non ha alcun diritto ed era escluso dalla speranza da una legge, la quale è durata in vigore pacificamente per 52 e più anni.

In seguito di queste considerazioni io inviterò i miei ono-

revoli colleghi a vedere se non fosse il caso, in primo luogo di ritirare il loro emendamento, in secondo luogo di modificarlo nel senso di attribuire le proprietà ai chiamati che sono attualmente esistenti e di renderle libere; col qual mezzo viene a cessare quel vincolo che si sono proposti assolutamente di combattere.

Io quindi concludo in questo senso.

TORRE. Io ed i miei colleghi abbiamo proposto l'articolo di cui si tratta non per fare una novità, ma per sciogliere una questione che indispensabilmente, pubblicandosi questa legge, si farebbe a Genova; perchè si direbbe che nella nuova legge sono comprese, come fedecommissi, le metà dei beni devolute agli immediati successori per la legge del 1799. Questa è la dimostrazione che io ho fatto nello sviluppo dell'articolo medesimo; dunque noi non abbiamo voluto introdurre una novità, noi abbiamo però voluto coordinare la nostra disposizione coi principii che erano stati adottati relativamente ad altre parti dello Stato. Se si fosse adottato il sistema della Commissione sull'altra parte, noi avremmo detto che la metà svincolata fosse regalata cogli stessi principii; ora che è rigettato, noi crediamo che non si possa convenientemente cambiare il sistema della legge riguardo a Genova. Si è detto che vi sono delle altre disposizioni nel Codice, le quali mantengono ancora una inalienabilità; non è qui il momento di esaminare queste disposizioni, ma darò una sola risposta, che cioè qualora anche questa disposizione per caso esistesse nel Codice, l'addurre un inconveniente non è sciogliere la questione.

È indubitato che nella discussione che ebbe luogo nei giorni passati ed in questo stesso giorno nella Camera, relativamente ai fedecommissi, il principio che si vuol attuare è quello della svincolazione immediata dei beni. Ora di questo principio è deduzione legittima la nostra proposta.

Io non andrò facendo critiche al Codice per difendere la mia proposizione. Per ciò fare basta il dimostrare che vi è una gran differenza fra le disposizioni che lasciano ad uno la proprietà ed all'altro l'usufrutto, e quelle le quali lasciano incerto il successore o le persone a cui si dee trasferire.

L'usufruttuario può vendere la nuda proprietà, può alienare quindi i beni che gli pervennero, e quando si lascia un puro usufrutto, il vincolo sui beni non sussiste più.

Invece, quando io lascio una porzione che dovrà essere trasmissibile ad un successore che ancora non esiste e che non può essere determinato che alla morte di un dato individuo, questa circostanza impedisce la libera alienabilità dei beni per modo che nessun può venderli mentre vive il possessore; non può alienarli infatti il successore, perchè non esiste nessun successore determinato, non può alienarli il possessore, perchè deve conservarli e renderli al successore.

Posta questa base, io credo che la massima sulla quale è fondato l'articolo da noi proposto sia una logica deduzione del principio che serve di norma a tutta la legge e che fu adottato dalla Camera.

Si è detto che, essendo oramai più pochi i possessori di fedecommissi che vivevano nel 1799, ed esistendo oramai quelli che loro dovranno succedere, si toglierebbe con questa legge la proprietà a questi per darla a quelli.

Breve sarà la risposta a questa proposizione, perchè, se l'esser vecchi, l'esser avanzati in età può avere attuato qualche speranza in chi dovrebbe succedere ai medesimi, è ormai cosa conosciuta ed accordata in questa stessa Camera che questa speranza non potrà mai essere un diritto, e si dovrebbe quindi ritornare sopra la massima già stabilita, e cambiarla di nuovo per poter riconoscere in questa speranza una cosa

che meriti considerazione per la Camera. Dunque io credo che le ragioni che si sono addotte dall'onorevole signor deputato Farina non possono sotto verun rapporto impedire l'ammissione dell'articolo che noi abbiamo proposto.

CABELLA. Il signor ministro di grazia e giustizia ci dava ieri, con quella lucidità ch'egli porta sempre in tutte le questioni, la vera definizione del vincolo dei beni fedecommissari, dicendoci che esso consisteva nell'obbligo di conservare la proprietà e di restituirla all'immediato successore, obbligo che incombe all'attuale possessore. Ritenuta questa definizione, non vi può essere ombra di dubbio che l'articolo 3 della legge del 26 marzo 1799 della repubblica ligure, dichiarando che l'immediato successore sarà quello che si troverà all'epoca della morte dell'attuale possessore, e devolvendo a questo incerto successore la nuda proprietà della metà dei beni, manteneva realmente nell'attuale possessore per tal metà l'obbligo di conservare la proprietà e di restituirla all'immediato successore, e manteneva perciò su questa metà dei beni il vincolo fedecommissario.

Questa considerazione basta a dimostrare che il vincolo fedecommissario esiste tuttavia sulla metà dei beni dalla legge riservata all'immediato successore. La legge della repubblica ligure ha operato in sostanza per la metà dei beni quel medesimo effetto che l'editto del 1797 operò in Piemonte; coll'editto del 1797 si è ridotta la progressività dei fedecommissi a due soli gradi, compreso l'attuale possessore; la legge svincolativa della repubblica ligure ha ridotto anch'essa a due gradi la progressività del vincolo, con questa sola differenza che limitò questo vincolo alla sola metà dei beni; nel rimanente fra le due leggi non vi è discrepanza veruna. Ora non vi è dubbio che non sia nostra mente di abolire tutti quanti i vincoli fedecommissari che tuttavia sussistono. Dunque si devono anche abolire quelli che, secondo la legge del 1799, sussistono ancora sulla metà dei beni fedecommissari della Liguria. Ad ogni modo, se la legge facesse su questo punto, nascerebbe la questione se la metà dei beni riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative del 1799 fosse o no tuttavia devoluta secondo quella legge a questo immediato successore, oppure si intendesse colpita dalla disposizione della legge che attualmente discutiamo.

Questo dubbio bisogna prevenirlo, questa incertezza bisogna toglierla; e per toglierla non vi è altro che scegliere uno di questi due sistemi; o dichiarare che malgrado la presente legge continuerà tuttavia la metà dei beni ad essere riservata all'immediato successore, oppure dichiarare che questa metà è considerata come un vero fedecommissario, e svincolata nell'attuale possessore dalla legge presente. In questa alternativa non può essere dubbia la scelta. Noi dobbiamo preferire il sistema proposto da me e dagli onorevoli miei colleghi, quello cioè di svincolare totalmente questa metà a profitto dell'attuale possessore, invece di conservare il vincolo che finora è conservato.

Se noi preferissimo il sistema dell'onorevole deputato Farina, ne verrebbe questa conseguenza che, mentre il Parlamento dichiara di voler svincolare assolutamente in Piemonte tutti i vincoli fedecommissari e attribuire la totalità dei beni all'attuale possessore, si farebbe un'eccezione per la Liguria e si conserverebbe in quel paese la metà dei beni vincolata a favore dell'immediato successore. Questa sarebbe una contraddizione scritta nella legge medesima. Servendo adunque a quel principio che abbiamo adottato, di svincolare assolutamente tutti i vincoli fedecommissari, dobbiamo di necessità dichiarare che quel vincolo che tuttavia sussiste in Liguria sulla metà riservata dall'immediato successore resta an-

ch'esso abolito in virtù della presente legge. Poteva forse restare ancora qualche dubbio, quando si discuteva se dovesse o no darsi un compenso a coloro che restavano spogliati della speranza di succedere a questi beni, ma questo dubbio ormai è tolto dopo che abbiamo deciso che l'attuale possessore debba aver libera la totalità dei beni; poichè, se attribuiamo in Piemonte all'attuale possessore il possesso libero della totalità dei beni, non vedo il perchè in Liguria l'attuale possessore dovesse essere ancora tenuto a conservare e restituire all'immediato successore la metà dei beni svincolati. Se noi vogliamo dunque che la legge sia coerente e uniforme per tutte le parti dello Stato, conviene adottare il progetto di legge che noi abbiamo proposto.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi spiace che, essendo l'ora tarda, io debba ancora trattenere la Camera; pure mi trovo in debito di entrare in qualche spiegazione in ordine a questo primo articolo di aggiunta. L'onorevole deputato Cabella, gentile e cortese qual egli è, ebbe a comunicarmi questo articolo assieme all'altro pure di aggiunta. Credendo io sulle prime che questi articoli non fossero altro che un'applicazione alle istituzioni particolari della Liguria, del principio sancito dalla legge, non parvemi di dover fare alcuna opposizione; però, meglio esaminata la cosa e sentito principalmente l'onorevole deputato Farina nelle sue osservazioni, pare anche a me di dovermi acconciare alla sentenza da lui sostenuta. Veggo una diversità grandissima tra il caso in cui un vincolo sia ridotto quanto alla sua durata (ciò che fece la legge nostra citata dall'onorevole deputato Cabella), e il caso della legge ligure del 1799, colla quale il vincolo è sciolto, ma si riserva la metà dei beni già vincolati all'immediato successore. In forza di questa legge il possessore acquista la piena disponibilità della metà dei beni; l'altra metà più non l'ha; è riservata all'immediato successore; il possessore non ne ritira che l'usufrutto, poichè la proprietà gliene fu tolta dalla legge e trasferita nell'immediato successore.

Vero è che questo immediato successore non può esistere al tempo dello scioglimento del vincolo e solo nascere di poi; ma questo prova nient'altro, salvo che la ragione che la legge del 1799 diede all'immediato successore sulla proprietà della metà dei beni già vincolati è una ragione non pura e semplice, ma differita ne' suoi effetti da una condizione.

Convien che questa condizione si avveri perchè questa proprietà appartenga all'uno di preferenza che all'altro; convien provare che esista questo immediato successore; ma intanto il possessore del fedecommissario stato risolto dalla legge, non ritiene più che una metà del fedecommissario; questa metà la ritiene libera; dell'altra metà, che è staccata dal suo dominio che è devoluto all'immediato successore, egli non ne ha che l'usufrutto.

Si aggiunse dall'onorevole deputato Cabella a sostegno della di lui proposta la necessità od almeno la convenienza di antivenire un dubbio.

Io convengo coll'onorevole deputato che sia cosa ottima nelle leggi di antivenire le dubbiezze che possono nascere; ma sta a vedere in qual modo questo dubbio debba essere risolto.

Per me crederei che debba essere risolto nel senso di non vedere negli effetti di questa legge alcun nuovo vincolo creato, ed io che mi professo propugnatore dei diritti acquistati, non posso che opinare nel senso dell'onorevole deputato Farina, che cioè l'immediato successore, il quale, in virtù della legge del 1799, ebbe ad acquistare l'irrevocabile pro-

prietà della metà de' beni di cui si tratta, non abbia ora a venirne privato.

BUNICO. Io domanderei che la Camera rimandasse la discussione a domani perchè la questione è importantissima e merita che sian fatte molte gravi considerazioni.

(La Camera annuisce.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO PER ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE DEL 1849.

SINEO. Sarebbe in pronto il rapporto sulla legge presentata dal Ministero circa l'alienazione di una rendita, e rimandata dal Senato; se la Camera credesse di sentirne la lettura, che non sarà lunga, si potrebbe quindi farlo tosto stampare e distribuire.

(La Camera acconsente.)

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge emendato dal Senato per alienazione di rendita redimibile del 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 174.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli uffici. Chiedo alla Camera per qual giorno ne voglia fissare la discussione.

Voci. Domani.

COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO RELATIVO AL TRATTATO DI PACE COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione alla Camera di una lettera del presidente del Consiglio e di un documento annessovi.

Illustrissimo signor presidente,

« Essendo prossimo il fine di settembre, epoca in cui, dietro i concerti presi coerentemente al trattato di Milano del 6 scorso agosto, il Governo di Sua Maestà debbe surrogare con obbligazioni dello Stato, le quali debbono essere trasmesse a Vienna al Governo imperiale, come risulta dal verbale delle ratifiche di cui ho l'onore di unire copia autentica, i titoli provvisorii rilasciati in concorrenza delle indennità stipulate, mi occorre il debito di rivolgermi nuovamente alla S. V. illustrissima onde si compiacca accelerare per la parte finanziaria almeno il lavoro della Commissione incaricata di riferire sul trattato di pace. Le comunicazioni relative a quest'oggetto essendo state fatte in tempo utile dal Governo a questa Camera, egli cesserebbe di essere responsabile delle gravi conseguenze che potrebbero derivare da ogni maggior ritardo che dessa mettesse ad emanare le sue determinazioni in proposito.

« Persuaso che V. S. illustrissima si degnerà secondare le

mie istanze, e dar lettura alla Camera della presente lettera e dell'annessovi copia, ho l'onore, ecc.

« M. D'AZEGLIO. »

« L'an 1849 et le 17 août, les soussignés plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne et de S. M. I. R. A. s'étant réunis pour procéder à l'échange des actes de ratification du traité et articles additionnels signés par eux le 6 du mois courant, messieurs les plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne ont remis à monsieur le plénipotentiaire Autrichien l'acte de ratification de S. M. le Roi leur Souverain, signé à Moncalieri le 12 du dit mois, et monsieur le plénipotentiaire de S. M. I. R. A. a remis à messieurs les plénipotentiaires Sardes l'acte de ratification signé par S. M. l'Empereur à Vienne le 14 de ce mois.

En même temps les plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne ont assigné à monsieur le plénipotentiaire Autrichien une obligation provisoire de quinze millions de livres neuves pour tenir lieu du mandat de pareille somme, qui, aux termes de l'article 2 additionnel du traité précité, devra être payé à Paris à l'ordre du Gouvernement impérial, à la fin du mois d'octobre prochain sans intérêt, et dix obligations provisoires de six millions de livres neuves chacune, outre une déclaration par laquelle le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne, aux termes du susdit article 2 additionnel du traité, s'engage à faire remettre à Vienne au Gouvernement de S. M. I. R. A., au plus tard dans le mois de septembre prochain, les soixante inscriptions d'un million de livres neuves de capital, ou de cinquante mille livres de rente chacune sur le Grand Livre de la dette publique de Sardaigne, lesquelles aux termes du susdit article 2 doivent rester en dépôt auprès du Gouvernement de la dite M. I. R. A., comme garantie des paiements stipulés à l'article premier du traité, moyennant la restitution des dites déclarations et des obligations susmentionnées.

« En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent procès-verbal à double original, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes à Milan, l'an et jour que dessus. »

Questo documento sarà rimesso alla Commissione pel trattato di pace.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle primogeniture, fedecommissi, ecc.;

2° Discussione sul progetto di legge per la concessione dei diritti civili e politici ai cittadini Lombardo-Veneti, e dei ducati;

3° Discussione sulla legge rinviata dal Senato per l'alienazione di una rendita redimibile.